Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — ROMA - Giovedì, 9 gennaio 1930 - ANNO VIII — Numero 6

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli supplementi ordinari contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo e di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del prossimo gennaio, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento sono sopra indicati.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 23.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2183.
Ordinamento dei servizi dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 27 settembre 1929, n. 1663, concernente la ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto in data 27 settembre 1929, n. 1726, relativo al passaggio di alcuni servizi già di competenza del Ministero dell'economia nazionale a quello dei lavori pubblici ed il passaggio di altri servizi da quest'ultimo Ministero al Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito:
dalla Divisione del personale e degli affari generali;
dalla Direzione generale dell'agricoltura;
dalla Direzione generale della bonifica integrale;
dal Comando della Milizia nazionale forestale e relativi servizi, e dall'Azienda delle foreste demaniali;
dalla Direzione generale del credito agrario e delle Casse di risparmio.

Art. 2.

Il Ministero delle corporazioni è costituito:
dalla Divisione del personale e degli affari generali;
dalla Direzione generale delle Associazioni professionali;
dalla Direzione generale delle corporazioni - Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;
dalla Direzione generale dell'assistenza, previdenza e della propaganda corporativa;
dalla Direzione generale della produzione industriale e degli scambi.

L'Ispettorato del lavoro e l'Ispettorato tecnico dell'industria sono soppressi. E' costituito l'Ispettorato corporativo, al quale spetteranno le attribuzioni proprie dei due Ispettorati soppressi nonchè quelle relative all'esercizio delle funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

I servizi attinenti al credito edilizio ed al credito fondiario, trasferiti al Ministero delle finanze, in virtù del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 27 settembre

1929, n. 1663, sono posti alla dipendenza della Direzione generale del Tesoro.

Art. 4.

La Direzione generale delle acque, delle bonifiche e degli impianti idroelettrici, presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di « Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici ».

L'Ispettorato generale dei servizi speciali, presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di « Direzione generale dei servizi speciali ».

Art. 5.

Con decreti dei singoli Ministri sarà stabilito l'ordinamento interno dei servizi dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni.

Art. 6.

Nel ruolo del personale di gruppo *A* dei servizi amministrativi del Ministero delle corporazioni, di cui alla tabella annessa al R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, sono aumentati due posti di direttore generale (grado 4°) ed in quello del personale di gruppo *A* della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui alla tabella n. 80 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è soppresso un posto del medesimo grado.

Art. 7.

Il personale di ruolo e non di ruolo, appartenente al soppresso Ministero dell'economia nazionale, che, al 1° luglio 1929, trovavasi addetto a servizi trasferiti ai Ministeri delle corporazioni e dei lavori pubblici, è comandato, fino al 30 marzo 1930, presso il Ministero dal quale detti servizi attualmente dipendono.

E' comandato presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla stessa data, il personale di ruolo e non di ruolo che, al 1° luglio 1929, era adibito ai servizi trasferiti dal Ministero dei lavori pubblici a quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i rispettivi Ministri, saranno introdotte, con effetto dal 1° aprile 1930, nei ruoli organici dei personali dei Ministeri delle corporazioni, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, le variazioni dipendenti dai trasferimenti di servizi disposti coi Regi decreti 27 settembre 1929, nn. 1663 e 1726, escluso qualsiasi aumento nel numero dei posti ora assegnati in complesso, per ciascun gruppo e grado, nei detti ruoli, avuto anche riguardo alle disposizioni del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457, salvo quanto disposto con i provvedimenti per l'organizzazione dei servizi agrari e forestali, per la bonifica integrale e per la sperimentazione agraria.

Coi decreti medesimi sarà disciplinato l'inquadramento del personale nei nuovi ruoli, con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BIANCHI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 10. — FERZI.

Numero di pubblicazione 24.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2185.

Modificazioni ed aggiunte ad alcune norme attualmente in vigore per gli uffici secondari, le ricevitorie postali telegrafiche, le agenzie, i servizi rurali e l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e gli agenti rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357, per la esecuzione del precedente R. decreto-legge n. 988;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 325, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riflettente la istituzione e concessione degli uffici secondari postali e telegrafici;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1030;

Visto il R. decreto 7 maggio 1925, n. 794;

Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 976;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1670;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Riconosciuta la necessità di modificare alcune norme attualmente in vigore per gli uffici secondari, le ricevitorie postali telegrafiche, le agenzie, i servizi rurali e l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e gli agenti rurali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli effetti dell'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale, i caduti e gli invalidi per la difesa della causa nazionale, dopo il 23 luglio 1919, sono equiparati ai caduti ed agli invalidi di guerra.

Art. 2.

Gli uffici secondari assumono la denominazione di uffici di 1ª classe.

Agli uffici di 1ª classe sono applicabili le norme del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 325, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, anzichè le norme del secondo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1927, n. 2309.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 60 di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, è abolito. Per coloro che eventualmente già abbiano assunto la gestione di un ufficio secondario o di una ricevitoria, tale disposizione ha effetto dal principio della gestione stessa.

Art. 4.

I seguenti articoli del R. decreto-legge 29 aprile 1925, numero 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono così modificati:

a) Art. 24, comma aggiunto:

« Analogamente, e con preavviso di un mese, è provveduto, in quanto possibile, in caso di soppressione di servizi rurali, esclusa però in ogni caso qualsiasi concessione di indennità ».

b) Art. 26, 1° comma:

« La retribuzione a provvigione dei titolari degli uffici di 1ª classe e delle ricevitorie postali telegrafiche è stabilita ogni cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1927, applicando una tabella di coefficienti ai dati di lavoro, rigidamente controllati, del penultimo esercizio del quinquennio. Pel quinquennio 1° luglio 1927-30 giugno 1932 la tabella dei coefficienti viene però applicata alla media dei dati di lavoro degli esercizi 1925-26 e 1926-27 nei limiti e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le comunicazioni d'accordo col Ministro per le finanze. La retribuzione non può superare le L. 80.000 ed in via di eccezione, inteso il Consiglio di amministrazione, le L. 100.000 annue, a decorrere dal 1° luglio 1927, indipendentemente dalla applicazione delle disposizioni del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1670: ma per superare le L. 80.000 occorre sia dimostrato che l'aumento rappresenta il rimborso di spese effettivamente sostenute.

« Ove per eccezionali motivi la nuova retribuzione non sia stata resa definitiva con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti prima dell'inizio del quinquennio a cui si riferisce, continua in via provvisoria, e salvo conguaglio, ad essere corrisposta a coloro che gestiscono gli uffici e le ricevitorie la retribuzione stabilita con precedenti decreti ».

c) Art. 28, comma aggiunto:

« Agli effetti del presente articolo per retribuzione valutata al netto s'intende l'assegno personale annuo, netto da qualsiasi ritenuta per imposte e calcolato in base alla legge 8 luglio 1904, n. 387, sulla retribuzione complessiva assegnata all'ufficio o alla ricevitoria ».

d) Art. 31, commi 1° e 2°:

« Le Commissioni provinciali delle ricevitorie sono nominate biennalmente, a decorrere dal 1° gennaio 1930, dal Ministro e composte:

del direttore provinciale, presidente;

dell'ispettore provinciale o di chi ne fa le veci;

di altro funzionario della Direzione provinciale;

di due titolari di uffici di 1ª classe, o di ricevitorie, membri effettivi, e di due titolari di uffici di 1ª classe o di ricevitorie, membri supplenti, scelti dal Ministro fra otto titolari designati dall'Associazione nazionale del personale postelegrafonico fra quelli appartenenti alla circoscrizione della Direzione provinciale, aventi almeno cinque anni di servizio continuativo in qualità di titolare o di gerente e che nell'ultimo biennio non siano incorsi nelle punizioni previste dall'art. 21, lettera *b*) ».

Art. 5.

Per gli stabilimenti postali e telegrafici dipendenti da Direzioni che non funzionano con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore la competenza in materia disciplinare spetta alla Commissione delle ricevitorie della Direzione da cui gli stabilimenti anzidetti contabilmente dipendono. Per le mancanze disciplinari di cui all'art. 21, lettera *a*), del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, provvede il direttore da cui detti stabilimenti contabilmente dipendono.

Art. 6.

L'art. 77 del regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Quando il Consiglio di amministrazione escluda che l'addebito fatto al ricevitore rientri fra quelli previsti dall'art. 22 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, ma risultino elementi di colpabilità per l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 21, provvede direttamente all'applicazione delle penali stesse ».

Art. 7.

Nell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, le date del 30 giugno 1928, 1° luglio 1928 e 31 dicembre 1928 sono rispettivamente modificate con quelle del 30 giugno 1929, 1° luglio 1929 e 31 dicembre 1929.

Analogamente nel successivo art. 3 dello stesso Regio decreto-legge la data del 30 giugno 1929 è modificata in quella del 31 dicembre 1929 e le due date del 1° luglio 1928 in quelle del 1° luglio 1929.

Art. 8.

All'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali è data facoltà di iscrivere fra i soci, per tutte o per alcune delle sue gestioni, i gerenti di uffici e di ricevitorie postali telegrafiche od altri dipendenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, restando a carico dei gerenti stessi la quota del 2 % di cui all'art. 9, lettera *c*), del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Art. 9.

La quota annua da versarsi all'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali ai sensi dell'art. 9, lettera *c*), del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, è, a decorrere da quando è subentrata la garanzia collettiva della Cassa mutua, del 2 % sull'aliquota di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso.

Art. 10.

L'Istituto garantisce le gestioni delle agenzie postali e telegrafiche nei limiti delle relative cauzioni così determinate:

a) in L. 2000 quando trattisi di agenzie istituite in alberghi, stabilimenti e luoghi di cura;

b) in L. 5000 negli altri casi.

Dopo il primo anno di funzionamento la cauzione è stabilita in misura doppia della retribuzione effettivamente corrisposta o che spetterebbe al concessionario.

Tali cauzioni debbono essere prestate all'Istituto in denaro infruttifero fino a L. 5000 ed in titoli di Stato per le somme eccedenti.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto di accettare altra idonea garanzia determinandone le condizioni.

Art. 11.

Il comma *a*) dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, è così rettificato:

« Il denaro ed i valori di ogni genere esistenti nell'ufficio in dipendenza dei servizi disimpegnati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi o riguardanti altre Amministrazioni dello Stato, esclusi quindi quelli pei quali i titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie siano compensati da enti estranei alla Amministrazione dello Stato ».

Art. 12.

Al divieto di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, può essere derogato a favore dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali.

Art. 13.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale, per quanto non sia diversamente stabilito nei singoli articoli, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 12. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 25.

REGIO DECRETO 25 novembre 1929, n. 2184.

Norme integrative sul servizio dei cappellani militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 417, circa l'istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, contenente le norme per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di integrare le norme del citato Regio decreto 9 agosto 1926, n. 1493;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio dei cappellani militari comprende, in tempo di pace:

a) l'assistenza religiosa ai ricoverati in luoghi militari di cura ed in case militari di pena;

b) la celebrazione, in luoghi designati per il culto, delle funzioni religiose ordinarie e periodiche (come quelle della domenica e delle feste di precetto) dedicate, in modo speciale, ai militari alle armi che intendano parteciparvi di libera loro iniziativa;

c) la celebrazione di quelle altre funzioni religiose straordinarie che le competenti autorità militari (comandante di divisione territoriale per l'esercito o di circoscrizione corrispondente per la marina e per l'aeronautica) ritengano di promuovere in determinate circostanze;

d) l'insegnamento religioso nei Collegi militari, secondo le norme ed i criteri con cui lo stesso insegnamento viene impartito nelle scuole medie del Regno.

Art. 2.

I comandanti di presidio per i militari del Regio esercito (o di circoscrizione corrispondente, per i militari della Regia marina e della Regia aeronautica) cureranno, in seguito agli accordi presi col cappellano militare competente, le predisposizioni per agevolare, compatibilmente con le esigenze del servizio, il libero intervento dei militari alle funzioni religiose di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, e per assicurare la disciplina dei militari, specie quando ne sia numerosa l'affluenza, nei luoghi di culto ove si compia la celebrazione delle funzioni stesse.

A cura dei comandanti delle Accademie militari e dei Collegi militari saranno organizzate analoghe funzioni festive religiose per quegli allievi degli istituti medesimi che non facciano domanda di esserne dispensati.

Le predisposizioni per le funzioni religiose che siano da compiersi a bordo delle Regie navi spettano ai competenti comandi navali.

Art. 3.

L'alta direzione del servizio — affidato normalmente, per l'esercito, la marina e l'aeronautica, ai cappellani militari di ruolo od incaricati, e, in via eccezionale, a sacerdoti cattolici investiti temporaneamente di funzioni analoghe — spetta all'Ordinario militare per l'Italia, che vi provvede con l'ausilio del personale di sua Curia (vicario e ispettori).

L'Ordinario militare riferisce annualmente (nel mese di dicembre) al Ministero competente sul modo come il servizio dei cappellani militari si è svolto, formulando, in tale occasione, le proposte che ritenga del caso per il migliore funzionamento del servizio stesso.

In qualunque altro momento, però, ha facoltà — se lo ritenga necessario — di riferire su questioni particolari o di presentare proposte isolate, nei riguardi pure degli spostamenti di personale, consigliati dall'interesse del servizio, da una sede all'altra o da uno ad altro ruolo parziale delle diverse Amministrazioni militari.

L'Ordinario militare presenta inoltre al Ministero competente, quando lo giudichi opportuno, le proposte di collocamento a riposo d'autorità dei cappellani militari di ruolo che vi abbiano diritto a termini di legge e che non ne abbiano fatto domanda.

Art. 4.

L'Ordinario militare per l'Italia, su richiesta dei Ministeri competenti, studia, redige e sottopone all'esame dei Ministeri stessi i progetti per l'organizzazione del servizio

religioso in tempo di guerra, sia per quanto riguarda la predesignazione dei cappellani militari occorrenti alle forze mobilitate, sia per ciò che attiene ai mezzi la cui disponibilità quel servizio in tempo di guerra comporti.

Art. 5.

L'Ordinario militare studia e propone i mezzi ritenuti più efficaci per contribuire alla elevazione culturale e in genere alla migliore preparazione dei cappellani militari, organizzando, se del caso, brevi cicli di conferenze pratiche, previe le necessarie intese con i Ministeri interessati, anche circa le relative modalità.

L'Ordinario militare può corrispondere direttamente coi cappellani militari per le questioni di natura prettamente ecclesiastica.

Art. 6.

E' in facoltà dell'Ordinario militare per l'Italia, per constatare direttamente in qual modo si svolga il servizio cui sovraintende, di compiere visite personali presso gli enti ospedalieri militari, le case di pena militari principali (carceri militari e reclusorio militare) e le carceri militari preventive, o presso gli enti della Regia marina e della Regia aeronautica ove prestino servizio cappellani militari.

Per tali visite l'ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia avrà cura di dare preavviso (con l'indicazione dei giorni e delle ore in cui avranno luogo) ai competenti comandi di divisione militare territoriale (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica) i quali ne daranno notizia al rispettivo comando di corpo d'armata (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica) ed agli enti e stabilimenti interessati.

In tali casi l'Ordinario militare sarà ricevuto con gli onori dovuti agli ufficiali generali del suo rango, secondo le prescrizioni in vigore.

Analoghi onori saranno dovuti all'Ordinario militare ogni qualvolta i comandi di divisione militare territoriale (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica), per superiori disposizioni o per loro diretta iniziativa approvata dai rispettivi comandi di corpo d'armata (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica) od anche su proposta degli enti dipendenti e previa autorizzazione dei superiori comandi, rivolgano all'Ordinario medesimo regolare invito in occasione di cerimonie militari.

Per le visite che l'Ordinario militare per l'Italia intenda compiere a bordo di Regie navi, il preavviso, secondo le precedenti disposizioni, dovrà essere dato per tempo ai competenti comandi navali.

Art. 7.

L'Ordinario militare per l'Italia è coadiuvato, nell'esercizio del suo ufficio, dal vicario, che lo sostituisce nei casi di assenza e lo rappresenta là dove egli non possa personalmente intervenire.

Art. 8.

Della Curia dell'Ordinario militare per l'Italia fanno pure parte i due ispettori, i quali vigilano sullo svolgimento dei servizi con lo studio delle varie pratiche loro affidate e possono essere anche inviati a compiere sul posto ispezioni ecclesiastiche sui cappellani, quando l'Ordinario lo ravvisi di propria iniziativa necessario o ne sia richiesto dal Ministero.

Art. 9.

I cappellani militari capi costituiscono un ruolo unico per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. I passaggi, pertanto, dei cappellani capi dall'uno all'altro dei tre ruoli parziali rispettivamente amministrati dai tre Ministeri militari, vengono disposti con semplice decreto Ministeriale emanato di concerto fra le Amministrazioni interessate.

Art. 10.

I sacerdoti prescelti per la nomina a cappellano capo debbono, prima che la nomina sia effettivamente disposta, rilasciare su un foglio di carta bollata da L. 3 la prescritta dichiarazione firmata, e controfirmata dall'Ordinario militare, del seguente tenore:

« Agli effetti della mia nomina a cappellano

« capo { del Regio esercito / della Regia marina / della Regia aeronautica } dichiaro io sottoscritto

« di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servi-
« zio di assistenza spirituale presso le forze militari dello
« Stato Italiano e di aver piena conoscenza delle disposi-
« zioni che regolano la posizione dei cappellani militari di
« ruolo.

« Dichiaro inoltre che mi impegno a compiere esattamen-
« te tutti i miei doveri di cappellano capo, con ogni dili-
« genza e zelo ».

Analogamente i sacerdoti designati per l'assunzione delle funzioni di cappellani incaricati, dovranno, prima di assumere servizio, rilasciare, con le stesse modalità di cui al precedente comma, la prescritta dichiarazione del seguente tenore:

« Agli effetti dell'incarico affidatomi, dichiaro io sotto-
« scritto di possedere cognizione degli obblighi inerenti al
« servizio di assistenza spirituale presso le forze armate
« dello Stato e di avere presa conoscenza delle disposizioni
« che regolano il trattamento dei cappellani incaricati.

« Dichiaro inoltre che m'impegno a compiere esattamente
« tutti i doveri di cappellano con ogni diligenza e zelo ».

Nell'un caso e nell'altro la dichiarazione di legge tiene luogo, a tutti gli effetti, del giuramento prescritto per gli altri personali dello Stato.

Art. 11.

Per l'esercito, l'ambito territoriale entro cui si svolge normalmente il còmpito di ogni singolo cappellano militare capo è quello della divisione militare comprendente l'ente ospedaliero militare cui il cappellano è addetto.

Per le divisioni militari al cui rispettivo ente ospedaliero non trovasi assegnato un cappellano di ruolo, le relative funzioni sono demandate al cappellano capo addetto all'ospedale militare della sede del competente comando di corpo d'armata.

Per la marina è riconosciuta ai cappellani capi competenza territoriale entro i limiti di giurisdizione del dipartimento marittimo o del comando militare marittimo alla cui dipendenza i cappellani trovinsi rispettivamente a prestare servizio.

Per l'aeronautica l'ambito territoriale di cui sopra è quello corrispondente al comando di Zona aerea territoriale.

Art. 12.

I cappellani militari possono essere autorizzati a spostarsi temporaneamente dalla sede dell'ufficio, per raggiungere le sedi di altri presidî compresi nell'ambito territoriale di rispettiva pertinenza, sia per organizzare in tali sedi le funzioni religiose ammesse, sia per officiarle direttamente, negli edifici dedicati al culto, quando manchi la possibilità di ricorrere al ministero di ecclesiastici locali.

L'autorizzazione dovrà essere concessa dal competente comandante di divisione militare territoriale (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica).

Art. 13.

I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale e disciplinare militare, in ragione del rispettivo grado militare di assimilazione, solo in caso di mobilitazione totale o parziale o di imbarco.

In ogni altro caso, i cappellani militari debbono osservare, nei rapporti con le autorità militari, i normali doveri gerarchici cui sono tenuti gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, fermo rimanendo il principio che sulle eventuali infrazioni disciplinari di quel personale conosciute direttamente o indirettamente dal comandante della divisione militare (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica) debba la stessa autorità, pel tramite del competente comando di corpo di armata, riferire prontamente con rapporto particolareggiato al Ministero, cui spetta provvedere e decidere, previo parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Rimane pure ferma la subordinazione diretta dei cappellani militari all'autorità dell'Ordinario militare per l'Italia nel campo disciplinare di ordine prettamente ecclesiastico.

Per le questioni di materia prettamente ecclesiastica i cappellani militari possono corrispondere direttamente con l'Ordinario militare.

Art. 14.

I cappellani militari capi hanno l'ufficio nei locali degli enti cui sono addetti, e non possono allontanarsi dall'ambito territoriale di rispettiva pertinenza se non con licenza dell'Ordinario militare e previo nulla osta delle autorità militari.

Negli stessi locali uno o due ambienti, secondo la disponibilità, saranno adibiti ad uso di alloggio dei cappellani capi.

Art. 15.

I cappellani militari devono tenersi, con particolare cura, al corrente delle condizioni dei militari degenti negli enti ospedalieri cui sono addetti, e trovarsi pronti, in ogni momento, per gli atti del loro ministero presso coloro che ne abbiano urgente necessità.

Devono analogamente interessarsi dei ricoverati nelle case di pena militari principali (carcere militare o reclusorio militare) e nelle carceri militari preventive.

Art. 16.

Il cappellano militare capo, oltre all'opera che è tenuto a prestare personalmente nei limiti dei compiti a lui attribuiti, organizza e vigila, secondo le superiori direttive, l'opera sussidiaria del cappellano o dei cappellani incaricati addetti ad enti ospedalieri della stessa divisione militare per il Regio esercito o di circoscrizione corrispondente per la Regia marina, o assegnati alle zone aeree territoriali per la Regia aeronautica, assumendosi la responsabilità del complessivo servizio nell'ambito territoriale di sua pertinenza.

Egli è tenuto a riferire periodicamente all'Ordinario militare per l'Italia sul modo nel quale i cappellani incaricati disimpegnano le loro mansioni e sulle attitudini e condotta rispettiva.

Art. 17.

Deve ritenersi, di massima, incompatibile con la qualità di cappellano militare l'accettazione di ogni altro incarico o servizio che non rientri nel novero dei normali compiti a detta qualità attribuiti.

In ogni caso, sull'eventuale autorizzazione spetta di decidere al Ministero competente, sentito l'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 18.

Il cappellano militare può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi privati.

Nel secondo caso non ha diritto a stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per motivi privati può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Art. 19.

Agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

Non può disporsi del posto del cappellano collocato in aspettativa.

Art. 20.

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda, in base a certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato.

Il Ministero competente può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico militare o di marina.

L'Ordinario militare per l'Italia propone il collocamento in aspettativa per infermità di un dipendente cappellano mediante motivata relazione al Ministro competente.

Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda, sia di autorità.

Art. 21.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi privati non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o privati, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda

aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi privati non può superare due anni in un quinquennio.

Art. 22.

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 21, il cappellano che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. Il cappellano, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Peraltro, qualora il Ministero competente non ritenga opportuno il definitivo allontanamento del cappellano dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 21, per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando il Ministero competente lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al cappellano che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il cappellano non riassume servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

Art. 23.

Il cappellano può essere collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione del ruolo organico.

Occorrendo tali provvedimenti, sono designati dall'Ordinario militare per l'Italia i cappellani che debbono essere collocati nella detta posizione.

Se, durante il tempo in cui il cappellano trovasi in aspettativa, sia soppresso un posto nel suo ruolo e grado, il cappellano stesso passa di diritto nella posizione di disponibilità, dalla data della soppressione del posto, ed ha il trattamento di questa posizione, anche per quanto riguarda la eventuale riammissione in servizio, di cui al seguente art. 24.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Art. 24.

Il cappellano in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare per l'Italia, quando, entro i due anni dalla data del collocamento in tale stato, abbia luogo una vacanza nel ruolo.

Il cappellano riassunto in servizio ai sensi del precedente comma, prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente all'anzianità medesima.

Il cappellano in disponibilità, che non riassuma servizio ai sensi del comma primo, è collocato a riposo col trattamento che possa spettargli a norma di legge.

Art. 25.

Quando sia decorso il periodo massimo di due anni, senza che avvenga il richiamo in servizio e la riammissione in ruolo ai sensi del precedente art. 24, il cappellano in disponibilità è collocato a riposo e ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto.

Art. 26.

Al cappellano in disponibilità o in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il cappellano stesso conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto, se conti meno di dieci anni, ferma in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

Gli anni di servizio, in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno, sono soltanto quelli utili per la pensione.

Art. 27.

Nei decreti di collocamento in aspettativa, per infermità o per motivi privati, devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno spettante al cappellano.

L'assegno deve essere indicato anche nei decreti di collocamento in disponibilità.

Art. 28.

I cappellani in aspettativa o in disponibilità sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Essi devono comunicare al Ministero competente e all'ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia la loro residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 29.

Il cappellano, salva l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 14, può ottenere dall'Ordinario militare per l'Italia congedi che, in complesso, non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

Per causa grave la durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese. All'uopo viene disposto con provvedimento del Ministero competente, in base a rapporto motivato dell'Ordinario militare per l'Italia.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, il cappellano è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio; durante il congedo ordinario conserva anche il supplemento di servizio attivo.

Art. 30.

Per i cappellani militari capi non si fa luogo a compilazione di note caratteristiche.

Annualmente, nel mese di novembre, le autorità militari preposte agli enti cui i cappellani sono addetti, redigono un rapporto sulla attività svolta nell'anno dagli stessi cappellani, e il documento informativo fanno pervenire, pel tramite del rispettivo comando di divisione militare e di corpo d'armata territoriale (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica), al Ministero competente, che ne dà poi comunicazione all'Ordinario militare per l'Italia, affinchè possa tenerne conto anche ai fini della compilazione della relazione annuale di cui al precedente articolo 3.

Art. 31.

Tanto l'Ordinario militare per l'Italia, quanto il personale della sua Curia e i cappellani militari continuano, nel servizio ordinario del tempo di pace, ad indossare l'abito ta-

lare comune a tutti gli ecclesiastici, ponendo al bavero stellette a cinque punte della forma e dimensioni stabilite nella tavola 2ª annessa al presente regolamento.

Dette stellette saranno di metallo dorato e smalto verde per l'Ordinario militare per l'Italia, e di metallo argentato e smalto verde per il personale della sua curia e per i cappellani, e recheranno nel centro del tondino di smalto verde una croce di metallo dorato.

Art. 32.

Per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della sua Curia i distintivi di grado sono posti sul cappello e consistono:

a) per l'Ordinario militare: in un ricamo d'oro a forma di greca alto mm. 30, con sopra due galloncini d'oro ciascuno dell'altezza di mm. 4, su fondo violaceo posto intorno alla coppa e con la cucitura a metà circa del lato sinistro del cappello;

b) per il vicario: in un gallone d'oro alto mm. 15 con sopra tre galloncini d'oro ciascuno dell'altezza di mm. 3 su striscia di panno violaceo larga mm. 30 e posta intorno alla coppa con la cucitura a metà circa del lato sinistro del cappello;

c) per gli ispettori: in un gallone d'oro alto mm. 15 con sopra due galloncini d'oro ciascuno dell'altezza di mm. 4 su striscia di panno violaceo di 30 mm. di larghezza posta intorno alla coppa e con la cucitura a metà circa del lato sinistro del cappello. Per l'ispettore della Regia marina e della Regia aeronautica il gallone e i galloncini saranno del tipo di quelli adottati dagli ufficiali della Regia marina.

L'Ordinario militare per l'Italia porta sull'abito talare controspalline di tessuto d'oro semplice senza stellette. Il vicario e gli ispettori portano controspalline di panno nero con distintivi di grado d'oro identici a quelli prescritti per gli ufficiali del Regio esercito rivestiti del grado equiparato (colonnello e tenente colonnello).

Art. 33.

I cappellani militari di ruolo del Regio esercito e quelli incaricati (questi ultimi dopo sei mesi di servizio) portano sul cappello i seguenti distintivi di grado:

a) i cappellani militari di ruolo: tre galloncini d'oro ciascuno dell'altezza di mm. 4 posti attorno alla coppa e distanti fra loro mm. 2 circa;

b) i cappellani incaricati: due galloncini d'oro ciascuno dell'altezza di mm. 4, posti attorno alla coppa e distanti fra loro mm. 2 circa.

I cappellani militari di ruolo ed i cappellani incaricati del Regio esercito portano in servizio sull'abito talare controspalline di panno nero con distintivi di grado identici a quelli prescritti per gli ufficiali del Regio esercito rivestiti del grado assimilato (capitano e tenente).

Art. 34.

I cappellani militari di ruolo della Regia marina e quelli incaricati (questi ultimi dopo sei mesi di servizio) portano sul cappello i distintivi simili a quelli degli ufficiali della Regia marina, rivestiti del grado di assimilazione, cuciti su seta viola, senza trofeo.

Indossano inoltre sull'abito talare controspalline identiche a quelle prescritte per gli ufficiali della Regia marina contornate di seta viola.

I cappellani militari di ruolo della Regia aeronautica e quelli incaricati (questi ultimi dopo sei mesi di servizio) portano sul cappello i distintivi simili a quelli degli ufficiali della Regia aeronautica rivestiti del grado di assimilazione, cuciti su seta grigio-azzurra, senza trofeo.

Indossano inoltre sull'abito talare controspalline identiche a quelle prescritte per gli ufficiali della Regia aeronautica ma senza distintivo di corpo o di specialità.

Art. 35.

I cappellani militari del Regio esercito che debbano eventualmente seguire truppe in esercitazioni o manovre, quelli della Regia marina durante la permanenza a bordo e nei servizi sulle navi, quelli della Regia aeronautica negli aeroporti possono essere autorizzati a far uso della divisa da ufficiale del grado cui sono assimilati o di cui hanno il trattamento, con le stellette prescritte per l'abito talare, con i distintivi del grado montati su seta viola e con una croce rossa di cm. 12 di altezza sul lato sinistro del petto, al disotto delle decorazioni.

Per i cappellani militari della Regia marina e della Regia aeronautica, il panciotto sarà chiuso al collo con pistagno involgente la parte inferiore del collare.

Art. 36.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari è incaricato di provvedere, così per l'Ordinario militare come per il vicario e per gli ispettori, alla liquidazione delle competenze di carattere continuativo e di quelle per viaggi compiuti per ragioni di servizio.

Esso, inoltre, provvede alla erogazione dei fondi per spese d'ufficio, nei limiti fissati annualmente dal Ministero della guerra.

Art. 37.

Le competenze spettanti ai cappellani militari di ruolo, ed eventualmente a quelli incaricati, sono liquidate dall'ente amministrativo presso il quale ha sede il rispettivo ufficio, o dall'ente che, in casi speciali, sarà esplicitamente designato dal Ministero competente.

Art. 38.

Perchè resti ufficialmente traccia dei servizi resi dal personale ecclesiastico cui si riferisce il presente regolamento, vengono costituiti singoli stati di servizio, ciascuno dei quali, per il personale di ruolo, è tenuto in doppio originale rispettivamente dall'ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia e dal Ministero competente, mentre per i cappellani incaricati gli stessi documenti sono affidati, in unico esemplare individuale, all'ufficio dell'Ordinario militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 11. — MANCINI.

TAVOLA 1ª

Distintivi di grado e controspalline per l'Ordinario militare, il Vicario e gli Ispettori.

(1) Per l'Ispettore della Regia marina e della Regia aeronautica il gallone e i galloncini saranno del tipo di quelli adottati dagli ufficiali della Regia marina.

TAVOLA 2ª.

Distintivi di grado e controspalline per i cappellani capi di ruolo e i cappellani incaricati (dopo 6 mesi di servizio) del Regio esercito (1).

Forma e dimensioni delle stellette a cinque punte di cui è ammesso l'uso da parte dell'Ordinario militare, del personale della sua curia e dei cappellani militari.

(Grandezza naturale)

---

(1) Per i cappellani militari della Regia marina e della Regia aeronautica i distintivi di grado sono simili a quelli degli ufficiali della rispettiva forza armata rivestiti del grado di assimilazione (senza trofeo).

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 19 luglio 1929, n. 1824, con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio, e venne preposto alla gestione dell'Ente un commissario nella persona del rag. Livio Sardelli;

Vista la proposta di proroga fatta dal prefetto di Mantova con nota 20 novembre 1929;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di straordinaria gestione del predetto Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al rag. Livio Sardelli, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio, è prorogato a tutto il mese di febbraio 1930-VIII.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 368.

(21)

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 13 maggio 1929, n. 1082, con il quale il termine assegnato ai poteri conferiti al sig. Stefano Boscogrande barone di Carcaci, quale commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, venne prorogato al 31 dicembre 1929-VIII;

Vista la relazione del commissario sulla gestione dell'Istituto in data 29 novembre 1929;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il periodo di straordinaria gestione dell'Ente per dar modo al suddetto commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al sig. Stefano Boscogrande barone di Carcaci, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, con sede in Palermo, è prorogato al 31 dicembre 1930.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto, l'Istituto, per la durata della gestione straordinaria, corrisponderà al suddetto commissario l'indennità giornaliera di L. 80.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 371.

(22)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1929.

Attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1132, concernente la costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Art. 1.

Gli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione hanno libero accesso nelle aziende, stabilimenti, ed altri locali in genere ove siano installati impianti ed apparecchi sottoposti al controllo dell'Associazione medesima al fine di provvedere all'applicazione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, relativo regolamento e successive modificazioni.

Gli agenti predetti, nel presentarsi per adempiere le funzioni ad essi demandate debbono, a richiesta, fare constare della loro identità, esibendo la carta di riconoscimento munita di fotografia che sarà loro rilasciata dal Ministero delle corporazioni.

Nel caso essi incontrino nell'esercizio delle loro funzioni, opposizioni od ostacoli, potranno richiedere, a mezzo dell'autorità competente, l'intervento della forza pubblica.

L'intervento degli agenti della forza pubblica dovrà essere richiesto qualora si debba procedere al sequestro dell'apparecchio a termini dell'art. 19, 4° comma, della legge.

Art. 2.

Di ogni visita eseguita dagli agenti predetti dovrà essere compilato apposito precesso verbale, che dovrà contenere le principali constatazioni fatte nonchè i suggerimenti dati o le prescrizioni imposte. Copia di tale processo verbale sarà rilasciata, a richiesta, all'esercente dell'impresa od azienda visitata, o a chi lo rappresenta sul posto.

Art. 3.

In caso di constatata inadempienza delle disposizioni legislative e regolamentari, sia che riguardino la prevenzione degli infortuni sia il controllo termico della combustione, agli agenti tecnici incombe l'obbligo di:

a) dare disposizioni tassative, con formale ingiunzione a provvedervi entro un perentorio termine, perchè l'azienda od impresa visitata, si metta nelle condizioni volute dalla legge e dai regolamenti in materia;

b) accertare le eventuali contravvenzioni relative.

Art. 4.

Avverso le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è ammesso il ricorso di cui all'art. 110 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

Art. 5.

Gli agenti tecnici procederanno senz'altro all'accertamento delle contravvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 ogni volta che avranno constatato l'inosservanza delle disposizioni da essi impartite in una visita precedente.

Nel relativo verbale dovranno essere determinati con chiarezza e precisione: la natura dei fatti accertati con le loro circostanze, specie quelle di tempo e di luogo; le disposizioni alle quali si è contravvenuto da parte dell'azienda; le generalità ed altre informazioni sui presunti contravventori, l'entità e valore delle cose sequestrate, ove vi si faccia luogo, e tutti quegli altri elementi che, caso per caso, si riterranno necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

Il verbale anzidetto, compilato alla presenza del capo od esercente dell'azienda visitata, o di quegli che ne ha la direzione o la sorveglianza al momento della visita, dovrà essere sottoscritto dal medesimo, dall'agente tecnico, e dagli agenti della forza pubblica quando siano intervenuti.

Il rappresentante dell'azienda visitata ha diritto di fare inserire nel verbale le dichiarazioni che crederà di esporre nel suo interesse, e quando si rifiuti di firmare, l'agente tecnico ne farà menzione nello stesso verbale, indicando le ragioni del rifiuto.

Art. 6.

Il verbale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere rimesso, a cura dell'agente tecnico, entro tre giorni dalla sua data, all'autorità giudiziaria competente.

Copia del verbale anzidetto dovrà essere inviato, sempre a cura dell'agente, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione e al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Nulla è innovato per quanto concerne i requisiti giuridici e tecnici previsti dalle disposizioni in vigore per l'assunzione in servizio degli agenti tecnici dell'Associazione; ed agli effetti del presente decreto gli agenti ausiliari sono equiparati agli effettivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

(26)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1929.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Ota (Bastia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Ota alla dipendenza del Regio consolato generale in Bastia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: GRANDI.

(23)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1929.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dal porto di Tunisi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste polmonare a Tunisi;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, messa in esecuzione nel Regno con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dal porto di Tunisi sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(27)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1929.
Elenco delle sedi stabilite per gli esami di licenza per i candidati esterni presso i Regi istituti nautici per l'anno scolastico 1929-30.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 7, secondo comma, del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417, convertito nella legge 18 giugno 1925, numero 1092;
Visto l'art. 81, secondo comma, del R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1966;

Decreta:

Nelle sessioni estiva ed autunnale dell'anno scolastico 1929-30, sono sedi degli esami di licenza, per i candidati esterni, i Regi istituti nautici di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Trieste e Venezia.

Roma, addì 27 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Di Marzo.

(28)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-34996.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Obersnel di Giuseppe, nato a Tomadio il 10 novembre 1887 e residente a Mattegna n. 53, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bersini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Obersnel è ridotto in « Bersini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(6789)

N. 11419-12498.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Pertot fu Simone, nato a Trieste il 17 aprile 1891 e residente a Trieste, Barcola n. 769, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Pertot è ridotto in « Pertotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Pertot nata Martelanc fu Francesco, nata il 26 dicembre 1894, moglie;
2. Maida di Francesco, nata il 14 agosto 1922, figlia;
3. Edvino di Francesco, nato il 27 settembre 1924, figlio;
4. Nestore di Francesco, nato il 25 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(6790)

N. 11419-12523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ersilio Sallich di Pietro, nato a Momiano il 15 luglio 1893 e residente a Trieste, via San Marco, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ersilio Sallich è ridotto in « Salini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Sallich nata Braico di Matteo, nata il 26 maggio 1895, moglie;
2. Lucio di Ersilio, nato il 6 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(6802)

N. 11419-9477.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Serdinsek fu Antonio, nato a Kocice (Pettau) il 16 febbraio 1867 e residente a Trieste, via Limitanea n. 11, p. t., e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Serdinsek è ridotto in « Sardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Serdinsek nata Stibil fu Antonio, nata il 25 dicembre 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6804)

N. 11419-2114.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sinkovec di Giovanni, nato a Bella presso Monte Nero d'Idria il 25 luglio 1884 e residente a Trieste, via Lagaccio n. 13-7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zinco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Sinkovec è ridotto in « Zinco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Sinkovec nata Markich fu Antonio, nata il 15 aprile 1889, moglie;
2. Vladimiro di Giovanni, nato il 1° novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6805)

N. 11419-9593.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Sintich fu Natale, nato a Veglia il 20 marzo 1883 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sinti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Sintich è ridotto in « Sinti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6806)

N. 11419-12534.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giacoma Sivitz fu Giacomo, nata a Trieste il 25 luglio 1889 e residente a Trieste, via Tiziano Vecellio n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vivante »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giacoma Sivitz è ridotto in « Vivante ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6807)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 dicembre 1929.
Norme per l'esecuzione del censimento generale dell'agricoltura italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 28 luglio 1929, n. 1451, che ordina un censimento generale dell'agricoltura italiana;
Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Sentiti i Ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Agricoltura e delle Foreste, e delle Corporazioni;

Decreta:

I. — *Norme generali.*
Direzione e sorveglianza delle operazioni.

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto 28 luglio 1929, n. 1451, relativo al censimento generale dell'agricoltura italiana, le notizie per i censimenti: generale delle aziende agricole, professionale della popolazione agricola e generale del bestiame, che avranno luogo il 19 marzo 1930, sono raccolte per mezzo di fogli conformi ai modelli allegati al presente decreto.
Tutti gli stampati necessari all'esecuzione dei censimenti sono provveduti e distribuiti ai Comuni per cura e a spese dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

I censimenti si eseguiscono in ogni Comune sotto la direzione del Podestà coadiuvato dal segretario comunale. Il Podestà è responsabile del regolare andamento delle operazioni.

Art. 3.

Il Podestà è assistito da una Commissione di censimento, posta sotto la sua presidenza o sotto quella di un vice-podestà o di un consultatore, dove esistano, a ciò specialmente delegati.
Sono chiamati a far parte della Commissione:
Il segretario comunale;
Il capo dell'ufficio di statistica, dove esista;
Il veterinario comunale o consorziale;
L'ufficiale sanitario;
Il capo dell'ufficio tecnico comunale, dove esista;
Un maestro elementare avente, possibilmente, funzioni di direttore didattico;
Un rappresentante della Federazione provinciale fascista degli agricoltori;
Un rappresentante del Sindacato fascista tecnici agricoli;
Un rappresentante dell'Unione provinciale dei sindacati fascisti dell'agricoltura;
Un parroco scelto fra i titolari di parrocchie di campagna.
Qualora entro il 31 dicembre alcuni dei rappresentanti non siano stati ancora nominati, il Podestà dichiara costituita egualmente la Commissione e dà inizio ai lavori, salvo ad integrarla coi rappresentanti nominati successivamente.
Nei Comuni in cui abbia sede una sezione di cattedra ambulante di agricoltura, il titolare di tale sezione fa pure parte della Commissione di censimento. Nei capoluoghi di provincia ne fa parte un tecnico delegato dal direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura.
Il segretario comunale è segretario della Commissione.

Art. 4.

La Commissione sarà costituita non più tardi del 30 novembre 1929 e notizia della sua costituzione verrà data al Prefetto della Provincia ed all'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

La Commissione coadiuva il Podestà:
nel rivedere e nello stabilire la denominazione o numerazione delle vie, piazze, strade, località, ecc.;
nella divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento;
nella scelta degli ufficiali di censimento;
nella formazione degli stati di sezione di cui agli articoli 22 e 23;
nello stabilire le modalità delle istruzioni per la distribuzione e la raccolta dei fogli dei censimenti;
nella verifica delle notizie raccolte disponendo, in caso di lacune ed inesattezze, le necessarie rilevazioni suppletive o di controllo;
nella sorveglianza per l'esecuzione accurata delle diverse operazioni nei limiti di tempo ad esse assegnati.
Delle riunioni e deliberazioni della Commissione si prenderà nota in appositi verbali che saranno inviati in copia al Prefetto ed all'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

La divisione del territorio in frazioni e sezioni di censimento deve essere chiaramente indicata in un piano topografico, tracciato dall'ufficio comunale entro il 31 dicembre 1929, nella scala 1:25.000 o, nel caso in cui le indicazioni non risultino sufficientemente chiare, in scala superiore. In esso debbono essere segnati i limiti del Comune stesso e delle singole frazioni e sezioni di censimento, e così pure le lettere ordinali delle frazioni, i numeri progressivi delle sezioni ed i nomi dei Comuni confinanti.

Art. 7.

Il Podestà, coadiuvato dalla Commissione di censimento, nomina gli ufficiali di censimento, scegliendoli di preferenza fra il personale in servizio e fra le categorie che per ragione di ufficio o altrimenti abbiano conoscenza dell'agricoltura locale.
Il numero degli ufficiali di censimento, verrà ragguagliato all'entità del lavoro da compiere, avuto anche riguardo alle condizioni topografiche del territorio in rapporto alla disseminazione delle unità da censire.
L'elenco degli ufficiali di censimento, scelti come sopra è detto, viene inviato al Prefetto per l'approvazione non oltre il 31 gennaio 1930.

Art. 8.

I Prefetti vigilano sulle operazioni del censimento e fanno eseguire d'ufficio a spese dei Comuni, giusta l'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, quei lavori che fossero stati omessi o irregolarmente eseguiti.

Art. 9.

I Prefetti sono coadiuvati da Commissioni provinciali di censimento istituite presso i Consigli provinciali dell'economia e costituite come segue:

Il Prefetto della Provincia, presidente, o un suo delegato;

Un rappresentante della sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia;

Il direttore della Cattedra ambulante provinciale d'agricoltura;

Il medico provinciale;

Il veterinario provinciale;

Il provveditore agli studi, o un suo delegato;

Un rappresentante della Federazione provinciale fascista degli agricoltori;

Un rappresentante dell'Unione dei sindacati fascisti dell'agricoltura;

Un rappresentante del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli;

Un delegato della Curia Vescovile;

Un delegato del Comando della Milizia forestale;

Il direttore dell'ufficio del Consiglio provinciale della economia, che esercita altresì le funzioni di segretario della Commissione.

Qualora entro il 31 dicembre alcuni dei rappresentanti o delegati non siano stati ancora nominati, il Prefetto dichiara costituita ugualmente la Commissione e dà inizio ai lavori, salvo ad integrarla coi rappresentanti o delegati nominati successivamente.

Delle riunioni e deliberazioni della Commissione si prenderà nota in appositi verbali che verranno trasmessi all'Istituto centrale di statistica.

Art. 10.

La Commissione provinciale ha per compito: di vigilare sulla buona esecuzione dei censimenti in conformità delle disposizioni regolamentari ed alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica ed in particolare di:

a) verificare se ogni Comune abbia provveduto in tempo alla nomina della Commissione di censimento secondo i criteri stabiliti ed alla scelta di un numero sufficiente di ufficiali di censimento idonei all'ufficio, ed approvare l'elenco degli ufficiali di censimento redatto da ciascun Comune;

b) esaminare, in base ai piani topografici, se siano state osservate in ciascun Comune le norme relative alla divisione del territorio in frazioni e sezioni;

c) dare suggerimenti e consigliare norme allo scopo che la formazione degli stati di sezione, la distribuzione, il riempimento ed il ritiro dei fogli dei censimenti avvengano con la massima completezza e regolarità;

d) fare una prima revisione dei prospetti compilati dai Comuni secondo il disposto dell'articolo 31 e trasmettere all'Istituto centrale di statistica le eventuali osservazioni e rettifiche;

e) dare all'Istituto centrale di statistica i pareri e suggerimenti che quest'ultimo richiedesse su materia pertinente ai censimenti ed all'elaborazione dei risultati;

f) redigere relazioni atte a porre in evidenza le particolarità tecniche ed economiche dell'agricoltura e della produzione zootecnica provinciale, secondo il piano che verrà tracciato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 11.

Ai fini di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento, la Commissione provinciale designa fra il personale del Consiglio provinciale dell'economia, tre o più ispettori, con compito di eseguire sopraluoghi e di riferire alla Commissione sui risultati di essi, suggerendo i provvedimenti del caso.

La deliberazione con cui si provvede alla nomina degli ispettori sarà immediatamente trasmessa in copia all'Istituto centrale di statistica.

Art. 12.

Le Commissioni provinciali e comunali rimangono in carica sino al termine delle operazioni dei censimenti.

Esse possono però venire sciolte anche prima, su proposta del Presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento del Prefetto per le Commissioni comunali e del Capo del Governo per le Commissioni provinciali. Tale provvedimento determinerà anche le norme per la loro sostituzione.

Art. 13.

L'Istituto centrale di statistica ha l'alta direzione e sorveglianza su tutte le operazioni del censimento. Esso impartisce le istruzioni necessarie, risolve i dubbi che sorgono nel corso delle operazioni e mantiene l'uniformità e la regolarità dei procedimenti, facendo, se del caso, eseguire ispezioni.

II. — *Disposizioni speciali per i vari censimenti.*

Art. 14.

Il censimento delle aziende agricole comprende tutte le aziende che impiegano terreno per la produzione agricola e forestale, qualunque sia la loro estensione ed anche se i prodotti ottenuti non vengano posti in vendita.

Sono eccettuati soltanto gli orti e giardini nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15,000 abitanti, secondo il censimento della popolazione al 1° dicembre 1921.

Vengono pure incluse nel censimento agricolo le aziende di noleggio di motori e di macchine per uso agricolo e le imprese di bonifica.

Art. 15.

Le notizie per il censimento delle aziende sono fornite sui fogli seguenti:

Fogli di azienda, conforme al modello 1 annesso al presente regolamento;

Fogli per le amministrazioni centrali e fattorie, conforme ai modelli 3 *a* - 3 *b* annessi al presente regolamento;

Foglio per le imprese di noleggio di macchine agricole, conforme al modello 4 annesso al presente regolamento.

Art. 16.

Le notizie sono fornite e scritte sul modello n. 1 dal conduttore dell'azienda, o da chi lo rappresenta; sui modelli 3 *a*, 3 *b* e 4 dal capo dell'amministrazione, dell'impresa o da chi lo rappresenta.

E' conduttore ai sensi del presente articolo chi esercita direttamente il fondo sopportandone il rischio. Nel caso in cui il rischio sia sopportato da più persone, è considerato come conduttore quella fra esse che dimora sul fondo e compie anche lavoro manuale oltre che di direzione, anche se sia sottoposta alla direzione di altre persone come per i coloni parziari e simili.

Art. 17.

Il censimento professionale della popolazione agricola comprende tutte le persone che possiedono proprietà fondiarie o che sono in maniera continua o saltuaria occupate nella industria agricola, forestale e zootecnica come imprenditori, direttori, impiegati tecnici o di amministrazione, coloni parziari, lavoratori fissi o avventizi od in qualunque altro modo.

Tutti i membri delle famiglie, siano essi presenti o temporaneamente assenti, il cui capo si trova in una delle con-

dizioni indicate sopra, sono ugualmente compresi nel censimento professionale della popolazione agricola, ancorchè non possiedano proprietà fondiarie o non si trovino nelle condizioni sopra specificate.

I membri delle famiglie il cui capo non si trovi in una delle condizioni sopra indicate, devono ugualmente riempire il foglio di famiglia, ma limitatamente alle loro persone, qualora essi siano proprietari di terreni o esercitino un'attività connessa all'agricoltura.

Art. 18.

Le notizie sono raccolte col mezzo di un *Foglio di famiglia,* conforme al modello 5 annesso al presente regolamento. Esso deve venire compilato per ogni famiglia anche se costituita da una sola persona vivente a sè e dai singoli membri della famiglia, anche se isolati nei casi specificati all'ultimo comma dell'articolo precedente. Il foglio deve altresì essere compilato per ogni convivenza di più persone riunite in locali di alloggio operaio: case, dormitori, baracche, tende, capanne, ecc., presso aziende agricole, forestali o di allevamento, come pure presso incettatori di mano d'opera (caporali e imprenditori di mano d'opera) e simili.

Spetta al capo della famiglia od a chi è considerato come tale e, in assenza od impedimento di esso, a chi ne fa le veci, di fornire o scrivere sul foglio di famiglia le notizie richieste per sè e per le persone della famiglia.

Nel caso di convivenze quest'obbligo spetta a chi dirige o conduce l'azienda nella quale tali convivenze si trovano ed all'incettatore o imprenditore di mano d'opera presso il quale gli operai sono alloggiati.

Art. 19.

Assente temporaneamente è colui che alla data del censimento non si trova nel Comune dove ha la dimora abituale, sia che si trovi in un altro Comune del Regno, o all'estero, ma solo quando si presume che vi farà ritorno entro l'anno 1931.

Le notizie sugli assenti dalla famiglia che dimorano in altro Comune del Regno, e quivi siano occupati in aziende agrarie o forestali o zootecniche, si devono segnare nell'elenco *B* del foglio di censimento.

Le notizie relative agli assenti che non si trovano nelle condizioni ora dette, devono essere segnate nell'elenco *A* del foglio di censimento. In entrambi i casi si dovrà indicare nell'apposita colonna il Comune del Regno o lo Stato estero nel quale l'assente si trova.

La presenza o l'assenza delle persone sia rispetto al Comune, sia rispetto alle famiglie o convivenze, è riferita alla mezzanotte dal 19 al 20 marzo 1930.

Se tutti i membri di una famiglia, o le persone comunque soggette al censimento, sono, alla data del censimento, temporaneamente assenti dal Comune, sia che si trovino in altro Comune del Regno, sia che dimorino all'estero, ma si presume che vi debbano ritornare entro l'anno 1931, il Podestà fa formare per essi un foglio di famiglia desumendo le notizie dal registro della popolazione e dalle informazioni debitamente accertate.

Gli assenti temporaneamente che siano occupati presso aziende agricole o forestali o zootecniche, dovranno compilare il foglio nel luogo in cui si trovano e segnarsi nell'elenco *A* del foglio di censimento, indicando nell'apposita colonna il Comune ove abitualmente risiedono.

Art. 20.

Il censimento del bestiame si estende ai cavalli, asini, muli, bardotti, bovini e bufalini, porci, pecore, capre, animali da cortile, api e bachi da seta e si fa in base alla *scheda di censimento del bestiame* conforme al modello 2 allegato al presente regolamento.

Non sono compresi nel censimento gli allevamenti domestici di animali da cortile (pollame, conigli e simili) i cui prodotti non siano destinati alla vendita, esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15,000 abitanti, secondo le risultanze del censimento della popolazione al 1° dicembre 1921.

Art. 21.

Gli animali di cui all'art. 20, ad eccezione dei bachi da seta per i quali le notizie riguardano la campagna 1929, debbono essere censiti nei luoghi dove essi si trovano (tenute, poderi, masserie, ovili, porcili, pollai, conigliere, mattatoi, mercati, stalle di sosta, scali e carri ferroviari, natanti, ecc.) per qualsiasi ragione al momento del rilievo, anche se in Comune diverso da quello di loro abituale permanenza.

Quando gli animali appartengono ad aziende comprese nel censimento delle aziende agrarie, si dovrà farne speciale menzione secondo le istruzioni che verranno impartite.

I cavalli e muli di truppa e quelli degli ufficiali saranno censiti per cura delle superiori autorità militari di ogni località e dei direttori dei depositi di allevamento.

Per i cavalli stalloni governativi e gli animali di ogni genere esistenti presso istituzioni o istituti scientifici e sperimentali, i questionari debbono venire riempiti dai dirigenti di tali depositi o istituti.

I cavalli delle scuderie e degli allevamenti Reali sono denunciati all'Istituto centrale di statistica dal Ministero della Real Casa.

Il bestiame esistente nei mercati e nei mattatoi o in viaggio alla data del censimento, farà oggetto di particolari istruzioni.

III. — *Operazioni preparatorie e raccolta delle notizie.*

Art. 22.

Nella divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, i Podestà assistiti dalle Commissioni comunali di censimento seguiranno i criteri indicati qui appresso:

a) si considera come *frazione* quella parte di territorio di un Comune che sia stata costituita in frazione a termini dell'art. 121 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

b) indipendentemente dalle ragioni amministrative suindicate, ogni centro di popolazione con le circostanti case sparse per la campagna, costituisce una *frazione.* Per formare le frazioni, le case sparse vengono attribuite a quel centro col quale hanno più frequenti rapporti e più facili comunicazioni;

c) la divisione delle frazioni in *sezioni* vien fatta in modo corrispondente al numero di unità da censire e con speciale considerazione alla facilità delle comunicazioni ed all'uniformità delle condizioni agricole entro ciascuna sezione.

Art. 23.

Approvata la divisione del territorio in frazioni e sezioni e tracciati i limiti delle medesime nel piano topografico indicato all'art. 6, il Podestà rimette immediatamente questo piano al Prefetto, il quale lo comunica, senza indugio, alla

Commissione provinciale di censimento agli effetti dell'articolo 10.

Il piano verrà in seguito allegato all'invio dei modelli di cui all'art. 32.

Art. 24.

Entro il 15 gennaio 1930 i Podestà invieranno direttamente all'Istituto centrale di statistica tre prospetti indicanti il numero probabile di aziende agrarie, quello di famiglie e di persone proprietarie di beni fondiari o addetti all'industria agricola o forestale, e quello di proprietari o conduttori di bestiame, da compilarsi secondo le norme che saranno date nelle istruzioni, per mettere l'Istituto stesso in grado di distribuire a ciascun Comune gli stampati in quantità sufficiente.

Art. 25.

Entro il mese di gennaio 1930 verranno completati in ciascun Comune gli accertamenti preliminari riguardanti le aziende, le famiglie ed i proprietari o conduttori di animali compresi nei censimenti. Gli elenchi relativi, divisi per frazioni e sezioni di censimento, costituiscono la base per la compilazione dello Stato provvisorio di sezione di cui all'articolo 27.

Art. 26.

Entro il 15 febbraio 1930 i Podestà provvederanno alla pubblicazione di un avviso col quale porteranno a conoscenza del pubblico la data dei censimenti, i loro scopi, le modalità principali per l'esecuzione di essi e le penalità contro chi rifiuti di dare le notizie richieste o le dià scientemente errate ed incomplete.

Art. 27.

Nei primi quindici giorni del mese di marzo gli ufficiali di censimento si recheranno nelle aziende agricole e forestali, nelle case di abitazione delle famiglie e persone comprese nel censimento professionale della popolazione agricola, nonchè nei luoghi nei quali si trovino animali da censire e scriveranno sopra un foglio (*stato di sezione provvisorio*) le notizie richieste a tenore delle istruzioni, completando coi loro diretti accertamenti gli elenchi di cui all'art. 25.

I detti ufficiali distribuiranno in pari tempo i fogli relativi ai censimenti nella specie e quantità richiesta da ogni singolo caso e daranno le istruzioni necessarie per riempirli.

Art. 28.

I fogli di censimento, riempiti delle notizie richieste e riferite alle date prescritte, dovranno esser ritirati dagli ufficiali di censimento nei dodici giorni successivi alla data dei censimenti e cioè entro il 31 marzo 1930.

Istruzioni speciali regoleranno il ritiro dei fogli per il censimento del bestiame, per quanto riguarda il bestiame in viaggio e quello presso i mercati e mattatoi.

I detti ufficiali dovranno accertarsi all'atto del ritiro dei fogli che siano in essi contenute in modo chiaro ed esatto tutte le notizie domandate e quando queste siano incomplete, errate o poco intelligibili, dovranno completarle, correggerle e chiarirle, col concorso della persona tenuta a fornire le risposte.

Essi dovranno prestarsi altresì a riempire il foglio sulle indicazioni date dalla persona di cui sopra, quando questa ultima non sia in grado di farlo in maniera corretta ed intelligibile.

In ogni caso l'ufficiale di censimento accerterà personalmente il numero di animali equini, bovini, ovini, caprini e suini.

Art. 29.

I fogli debbono essere completati dall'ufficiale di censimento con le indicazioni e richiami prescritti e firmati dalla persona tenuta a riempirli e dall'ufficiale stesso.

Se la persona che ha l'obbligo di fornire le notizie ricusa di farlo o non dà i chiarimenti necessari per correggere, chiarire o completare quelle riconosciute erronee, oscure o insufficienti, l'ufficiale redige un processo verbale di queste trasgressioni per l'applicazione delle ammende comminate nell'art. 5 del R. decreto 28 luglio 1929, n. 1451.

Art. 30.

Ritirati tutti i fogli, l'ufficiale di censimento compila *lo Stato di sezione definitivo*, in conformità alle istruzioni e lo consegna al Podestà, insieme con i fogli relativi a ciascun censimento ed ai processi verbali delle trasgressioni constatate.

Art. 31.

I Podestà, dopo aver eseguito, con l'assistenza della Commissione comunale, la revisione delle notizie raccolte ed il loro eventuale completamento e perfezionamento, provvedono a far eseguire dagli uffici comunali entro il 30 aprile 1930 i seguenti prospetti:

1° un prospetto indicante il numero di aziende agricole e forestali rilevate dal Comune;

2° un prospetto indicante il numero di famiglie e di persone rilevate dal censimento professionale agricolo;

3° un prospetto indicante il numero totale di animali delle varie specie risultanti dal censimento del bestiame.

Le norme per la compilazione di tali prospetti sono date dalle istruzioni.

Art. 32.

I prospetti di cui all'articolo precedente, insieme con i fogli dei vari censimenti ed al piano topografico di cui all'articolo 6 vengono trasmessi al Prefetto della Provincia non oltre il 30 aprile 1930.

I fogli di censimento debbono essere tenuti distinti per frazioni e sezioni.

Il Prefetto trasmette immediatamente alla Commissione provinciale i prospetti ed i fogli di censimento per il suo esame e cura il loro invio all'Istituto centrale di statistica entro il mese di maggio.

Gli invii e la corrispondenza relativi sono eseguiti in franchigia secondo il disposto dell'art. 9 del R. decreto 28 luglio 1929, n. 1451.

Art. 33.

Le ulteriori operazioni di spoglio sono affidate all'Istituto centrale di statistica il quale provvede pure alla pubblicazione dei risultati.

Le istruzioni generali e speciali per l'esecuzione dei censimenti sono impartite dal Presidente dell'Istituto centrale di statistica al quale spetta pure la soluzione dei quesiti eventuali.

Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

MUSSOLINI — ROCCO — ACERBO — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1930 - Anno VIII
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 265.— PIA.

(19)

MODELLO 1 – pag. 1.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CENSIMENTO AGRICOLO DEL REGNO D'ITALIA

PER L'ANNO AGRARIO 1928-1929

eseguito nel Marzo 1930 — Anno VIII

Provincia di ....

Comune di ....

Frazione di censimento ....

Sezione di censimento N. ....

Località (denominazione della frazione, borgata, villaggio, casale, ecc.).

....

FOGLIO DI AZIENDA

Numero d'ordine del presente foglio di azienda

N. .... (1)

corrispondente $\frac{\text{al foglio}}{\text{ai fogli}}$ **di famiglia (Mod. 5) N.** ....

corrispondente al foglio bestiame (Mod. 2) N. ....

Indirizzo (Comune, via, contrada, piazza e numero civico della casa di abitazione) **della persona che risponde come conduttore dell'azienda:**

....

....

....

....

(1) I fogli dovranno essere numerati progressivamente per ogni sezione di censimento.

Le notizie contenute in questo foglio non possono essere usate che per servizi di ricerca statistica; non saranno comunicate o rese pubbliche per nessuna ragione se non sommate con le altre per lo stesso Comune e in particolare **non potranno essere utilizzate per un qualunque scopo fiscale.** Tutte le persone impiegate all'esecuzione del Censimento agricolo debbono tenere assolutamente segrete le informazioni ricavabili dalle risposte contenute in questo foglio, risposte che sono da considerare come **strettamente confidenziali.** Le eventuali violazioni di tale obbligo sono punite a tenore del Codice penale e della legge speciale. — Le notizie richieste hanno per scopo di mettere in luce le condizioni delle aziende agricole e dell'agricoltura in Italia, in rapporto col Censimento delle aziende agricole che, per iniziativa dell'Istituto Internazionale di Agricoltura di Roma, sarà fatto nello stesso tempo in tutti i paesi del mondo. Rispondendo completamente ed esattamente a tutte le domande si compie il proprio dovere di cittadini e si contribuisce, come agricoltori, alla conoscenza delle condizioni dell'agricoltura, dando la possibilità ai poteri pubblici di prendere i provvedimenti necessari per migliorarle.

NOTIZIE GENERALI

1. — L'azienda alla quale si riferisce il presente foglio ha il suo centro (casa colonica, scuderia, stalla, aja, ecc.):

In centro abitato*
- 1. Costituente uno dei **nuclei principali** del Comune*
- 2. Non costituente uno dei **nuclei principali** del Comune*

In aperta campagna*.

2. — Nome dell'azienda (se ne ha uno) ....

....

3. — Indicazione della natura dell'azienda:

agricola* (quando vi siano più colture insieme), oppure **orto***, **giardino***, **vigna***, **agrumeto***, **frutteto***, **oliveto***, **noccioleto***, **bosco***, oppure .... *

4. — L'azienda dipende da una amministrazione centrale o fattoria? *Si** o *No**.

In caso affermativo dare l'indirizzo di essa ....

....

....

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso od aggiungere per iscritto, nello spazio in bianco, l'indicazione adatta quando la denominazione non è compresa fra quelle indicate.

ISTRUZIONI E SPIEGAZIONI GENERALI

Si dovrà riempire questo foglio per ogni e qualunque azienda agricola e forestale. — Sono considerate aziende agricole e forestali tutte le aziende che impiegano terreno per la produzione agricola o forestale, anche se i prodotti non vengono venduti. Sono esclusi soltanto i piccoli orti ed allevamenti di pollame, conigli e simili, esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15000 abitanti secondo il censimento del 1921, e che non vendono i loro prodotti. Qualora tali orti od allevamenti vendessero i loro prodotti, si dovrà dunque riempire il presente foglio. Nel caso di aziende che non possiedano terra coltivata, ma tengano bestiame, pollame, conigli, ecc., si dovrà riempire soltanto il foglio per il censimento del bestiame.

Conduttore dell'azienda ai sensi di questo foglio è chi esercita direttamente il fondo, sopportandone il rischio o parte del rischio, anche se sottoposto alla direzione di altre persone, come avviene, per esempio, nel caso dei coloni parziari e dei mezzadri in modo speciale. Qualora un solo conduttore esercitasse più aziende, si dovrà riempire un foglio per ciascuna di esse. In caso di conduzione collettiva della stessa azienda (comproprietà, affittanza in comune o collettiva) un solo foglio dovrà essere riempito da uno degli interessati per conto di tutti.

Si dovrà rispondere a tutte le domande nell'ordine in cui si trovano nel foglio. — Qualora non fosse assolutamente possibile di ottenere una risposta precisa, converrà ottenere almeno la risposta più approssimativa permessa dalle circostanze. Qualora non vi fosse luogo a risposta, perchè nell'azienda non si presentano i fatti richiesti, o mancano le coltivazioni, gli animali, i motori, le macchine, cui la domanda si riferisce, si metterà una croce nello spazio destinato alla risposta.

Se l'attuale conduttore non occupava nel 1929 l'azienda a cui il foglio si riferisce, egli dovrà fornire risposte soltanto alle domande che si riferiscono alla data del censimento (domande 5 a 10, 13, 14, 20); per quelle relative all'anno agrario 1928-29, l'ufficiale di censimento dovrà cercare di procurarsi le informazioni da chi conduceva l'azienda nell'esercizio 1928-29 e, in caso che ciò non gli riesca, ne farà menzione e si limiterà ad assumere informazioni approssimative dal nuovo conduttore. Ma bisogna badare che quest'ultimo non dia risposta per l'azienda occupata precedentemente e che alla data del censimento sia passata in altre mani, come se fossero notizie relative all'azienda occupata a tale data. Così pure se l'azienda avesse cambiato estensione nel 1930, le risposte dovranno riferirsi, anche per il 1929, all'estensione attuale.

Unità di misura ed altre denominazioni locali. — Qualora il conduttore trovasse difficoltà ad esprimersi in ettari ed are o in chilogrammi, ettolitri od altre misure metriche, si dovranno accettare le risposte nelle misure comuni locali, *indicandone esattamente il nome e cancellando la misura metrica relativa.* **Per quanto riguarda le indicazioni delle categorie di conduttori, lavoratori e simili, dovranno usarsi le denominazioni locali.**

Segue: MODELLO 1 – pag. 2.

QUESTIONARIO

A) Conduzione dell'azienda.

5. — *Cognome e nome della persona che conduce l'azienda e sua qualifica secondo la denominazione locale:*

Cognome .... Nome ....

Qualifica ....

6. — *Qualora il conduttore non sia il proprietario, indicare il nome del proprietario o dei proprietari* (individui singoli, o Società, o Ente di qualunque genere che abbia la proprietà del fondo, come: Stato, Provincia, Comune, Parrocchia, Ospedali, Istituzioni di beneficenza, ecc.):

Cognome .... Nome ....

Indicazione dell'Amministrazione pubblica, Ente, Società, ecc.:

7. — *Qualora il conduttore abbia assunto l'azienda da un affittuario o società o collettività affittuaria, indicare il nome dell'affittuario o della società o collettività affittuaria:*

Cognome .... Nome ....

Indicazione dell'Amministrazione pubblica, Ente, Società, ecc.:

8. — *Esiste a vantaggio dell'azienda godimento di usi civici, demani collettivi, ecc.? Si* o No*.*

Se Si, *dire di quali diritti si tratta:* pascolo*, legnatico*, o *

9. — *L'azienda si trova ad avere terre con diverso sistema di conduzione* (parte in proprietà, parte in affitto o in colonia, ecc.)? *Si** o *No**.

B) Personale dell'azienda.

AVVERTENZA IMPORTANTE. — Per ogni famiglia o convivenza esistente sul fondo si dovrà riempire il foglio di famiglia **modello 5** pel censimento professionale. Tutti i fogli di famiglia dovranno essere uniti al foglio dell'azienda rispettiva.

10. — a) *Personale fisso dell'azienda al 19 marzo 1930.*

QUALIFICA	MASCHI inferiori a 15 anni	MASCHI di 15 anni e più	FEMMINE inferiori a 15 anni	FEMMINE di 15 anni e più
1. — *Persone permanentemente occupate:*				
Conduttore dell'azienda (come alla domanda 5)				
Persone di famiglia del conduttore occupate al lavoro dell'azienda — completamente				
Persone di famiglia del conduttore occupate al lavoro dell'azienda — in parte o saltuariamente				
Impiegati tecnici o di amministrazione				
Altro personale salariato fisso — garzoni e domestici				
Altro personale salariato fisso — altri (1)				
Totale personale permanente				
2. — *Personale obbligato*				
Totale personale fisso (1+2)				

(1) Boari, bifolchi, mungitori, mandriani, manzolai, cavallanti, massari, pastori, cavalcanti, guardiani, cantinieri, casari, ed altro personale, compreso quello addetto alle industrie rurali annesse di cui al N. 15.

b) *Quante persone della famiglia del conduttore dell'azienda, compreso lo stesso conduttore, lavorano anche fuori di essa:*

1. Presso altre aziende agricole o forestali? N. ....
2. Presso aziende non agricole nè forestali? N. ....

Qualora sia possibile, si indichi il numero complessivo delle giornate di lavoro fatte fuori dell'azienda nell'anno 1929: N. ....

c) *Esiste scambio di opere? Si** o *No**.

Per quali lavori? ....

* Sottolineare la parola che fa al caso od aggiungere per iscritto, nello spazio in bianco, l'indicazione adatta quando la denominazione non è compresa fra quelle indicate.

11. — *Numero delle giornate di lavoro nell'azienda eseguite dal personale fisso* (**compresi gli obbligati**) *durante tutto l'anno* 1929:

		Maschi	Femmine
Personale fisso (incluso il conduttore e persone di sua famiglia come al N. 10 *a*)	inferiore a 15 anni		
	di 15 anni e più		
Totale giornate di lavoro			

Qualora sia possibile, indicare il totale delle giornate di lavoro compiute nel 1929 dal personale avventizio (*temporaneo*) di qualsiasi specie:

		Maschi	Femmine
Personale avventizio (*temporaneo*)	inferiore a 15 anni		
	di 15 anni e più		
Totale giornate di lavoro			

Qualora sia possibile, indicare quante di queste giornate di lavoro erano prestate dal personale avventizio venuto da località diverse da quelle di residenza dell'azienda: N. ....

Da dove venivano questi avventizi? Da ....

12. — *Esiste godimento in tutto o in parte di alloggio o di terreni a esclusivo vantaggio:*

1. Del personale permanente (esclusa la famiglia del conduttore): di alloggio? *Si** o *No**; di terreni (campicelli, orti?) *Si** o *No**.
2. Del personale obbligato: di alloggio? *Si** o *No**; di terreni (campicelli, orti?) *Si** o *No**.
3. Vi è personale fisso o avventizio, che riceve, a compenso del suo lavoro, una quota parte di determinati prodotti (compartecipazione):
   Per coltivazioni arboree od erbacee? *Si** o *No**.
   Per allevamento di bachi o di bestiame? *Si** o *No**.

C) Acque.

13. — *Scolo delle acque:*

Il fondo si trova in condizioni soddisfacenti per lo scolo delle acque o esige all'uopo miglioramenti? ....

14. — *Irrigazione:*

a) Vi sono nell'azienda appezzamenti irrigati? *Si** o *No**.

b) Se *Si*, quale ne è l'estensione? Ettari .... (Se non sia possibile l'indicazione in ettari, indicare la proporzione della parte irrigata alla superficie totale: tutta*, tre quarti*, metà*, un terzo*, un quarto*).

c) L'irrigazione è sistematica* o saltuaria*?

d) L'acqua per l'irrigazione è ottenuta direttamente:

1. Nel fondo stesso da fiumi*, laghi*, canali*, stagni*, sorgenti*, pozzi ordinari*, pozzi artesiani*, serbatoi artificiali*,
   oppure:
2. Mediante consorzio o accordi con altre aziende*, o:
3. Con fornitura di società d'irrigazione*, o da Enti pubblici*.

e) È disponibile tutto l'anno* o soltanto in alcuni mesi*? In quest'ultimo caso, in quali mesi?

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso.

Segue: MODELLO 1 – pag. 3.

D) Industrie rurali annesse.

15. — a) *Quali prodotti dell'azienda sono stati ulteriormente trasformati dallo stesso conduttore nel 1929?* Esercizio di vinificazione*, oleificio*, fabbricazione di burro*, di formaggio*, oppure .... *

b) *Tale lavorazione ebbe luogo per i soli prodotti dell'azienda*, o insieme col prodotto di altri conduttori*?*

c) *Detti prodotti furono lavorati insieme con altri acquistati? Si* o No*.*

Se *Si*, quale fu approssimativamente per i singoli prodotti la parte della quantità totale che venne acquistata? ....

d) Indicare la *quantità di prodotti lavorati* complessivamente nell'azienda nel 1929 e quella dei *prodotti ottenuti* distintamente per le varie lavorazioni:

PRODOTTI LAVORATI NELL'AZIENDA		PRODOTTI OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE	
Specie	Quintali	Specie	Quintali
Uva		Vino	
		Uva secca	
Olive		Olio	
		Olive in salamoia	
		Olive secche	
Latte (1)		Burro (1)	
		Formaggio (1)	

(1) Indicare il dato anche se già figura nel foglio del censimento generale del bestiame.

16. — *Bestiame:*

Qualora l'azienda tenesse animali di qualunque genere dovrà dare le notizie relative nel foglio per il censimento del bestiame **Mod. 2.**

E) Motori, macchine e impianti.

17. — *Specie, numero e forza in HP dei* **motori meccanici** *impiegati.*

Indicare separatamente nelle apposite colonne quelli che sono in dotazione o di proprietà esclusiva dell'azienda e quelli usati in forza di un qualunque contratto od accordo (presi a nolo, ceduti a turno da cooperative, da consorzi, ecc.).

SPECIE DEI MOTORI	In dotazione o di proprietà esclusiva dell'azienda — N.	Forza motrice HP	Altri motori usati dall'azienda — N.	Forza motrice HP
1. Motori a vento				
2. Ruote ad acqua				
3. Turbine ad acqua				
4. Macchine a vapore — Fisse				
Locomobili				
Locomotive (2)				
Turbine a vapore				
5. Motori a gas				
6. Motori ad oli pesanti (Diesel)				
7. Motori a benzina, benzolo, petrolio, gasolina, ecc.				
8. Motori elettrici usufruenti corrente prodotta fuori l'azienda				
dentro l'azienda				
9. Dinamo e generatori di corrente elettrica				
10. Trattori				
11. Camions				
12. Automobili				
13. Motociclette				
14.				
15.				
TOTALE				

16. Cabine proprie .... N. ....

17. Linee elettriche proprie ... N. .... Lunghezza m. ....

(2) Macchine a vapore che possono dislocarsi coi propri mezzi da un luogo all'altro, come, per es.: locomotive stradali per trazione diretta, oppure locomotive per trazione funicolare.

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso od aggiungere per iscritto, nello spazio in bianco, l'indicazione adatta quando la denominazione non è compresa fra quelle indicate.

18. — *Specie e numero delle* **macchine** *agricole ed* **apparecchi** *che sono stati usati nel 1929.*

Indicare separatamente nelle apposite colonne quelli che sono in dotazione o di proprietà esclusiva dell'azienda e quelli usati in forza di un qualunque contratto od accordo (presi a nolo, ceduti a turno da cooperative, da consorzi, ecc.).

SPECIE DELLE MACCHINE	In dotazione o di proprietà esclusiva dell'azienda — Numero	Altre macchine usate dall'azienda — Numero
1. Apparecchi per aratura funicolare		
2. Aratri di ferro per trazione animale — a un vomero		
a più vomeri		
3. Aratri di ferro per trazione meccanica		
4. Aratri a dischi		
5. Altri aratri		
6. Erpici — comuni		
a dischi		
7. Rulli		
8. Estirpatori		
9. Coltivatori		
10. Seminatrici		
11. Spandiconcime		
12. Sarchiatori e zappe meccaniche		
13. Mietitrici		
14. Mietitrici-legatrici		
15. Falciatrici		
16. Voltafieno e spandifieno		
17. Trebbiatrici — da frumento		
da riso		
da semenzine		
18. Sgranatrici da mais — a mano		
a motore		
19. Sfogliatrici-sgranatrici da mais		
20. Svecciatori		
21. Cernitori e decuscutatori da semenzine		
22. Trinciaforaggi — a mano		
a motore		
23. Trinciatuberi		
24. Sfibratrici		
25. Polverizzatori		
26. Molini frangibiade		
27. Pressaforaggi — a mano		
a motore		
28. Installazioni teleferiche fisse		
29. Motopompe — fisse		
mobili		
30.		
31.		

19. — *Quante concimaie vi sono nell'azienda?...* N. ....

E di queste quante in muratura? ..... N. ....

Vi sono silos per conservazione foraggi? Si o No*.*

A fossa? *Si** o *No**. Quanti? N. ....

A torretta* o altra costruzione*. Quanti?

N. ....

Vi sono ferrovie Décauville? Si o No*.*

Vi sono filovie? Si o No*.*

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso.

Segue: MODELLO 1 - pag. 4.

F) Superficie dell'azienda.

20. — *a) Superficie o area totale dell'azienda:*

Ettari............... *are*............... *oppure in misura locale*...............

(Indicare la totalità dei terreni componenti l'azienda escludendo soltanto i terreni ceduti in conduzione a qualunque titolo ad altra persona, perchè essi vanno censiti su moduli separati).

b) Seminativi semplici . . . . . . Ettari............... are...............

c) » con piante legnose » .... » ....

(Terreni aratori e altri terreni lavorati e seminati per la coltura delle piante erbacee. Vi appartengono quindi anche i prati artificiali, gli erbai, gli orti e i pascoli avvicendati con periodo non superiore a 10 anni. Sono semplici se sono privi di piante legnose, o se le piante legnose vi hanno scarsa importanza. Sono seminativi con piante legnose, quando vi è coltura promiscua di piante erbacee e legnose, purchè non si tratti di vigne, frutteti e simili con interfilari coltivati).

d) Colture legnose specializzate. . Ettari .... are ....

(Vigneti, oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, canneti e simili).

e) Prati permanenti { semplici . . . . . Ettari............... are ....
{ con piante legnose » .... » ....

(Terreni destinati esclusivamente o quasi alla produzione di foraggi, per tempo superiore a 10 anni, e la cui erba viene esclusivamente falciata).

f) Prati-pascoli permanenti { semplici.......... Ettari............... are ....
{ con piante legnose » .... » ....

(Terreni destinati esclusivamente o quasi alla produzione di foraggi, per tempo superiore a 10 anni, la cui erba viene falciata a primavera e poi usata come pascolo nel resto dell'anno).

g) Pascoli permanenti { semplici . . . . . Ettari............... are ....
{ con piante legnose » .... » ....

(Terreni destinati esclusivamente o quasi alla produzione di foraggi, per tempo superiore a 10 anni e la cui erba viene utilizzata esclusivamente dal bestiame pascolante).

h) Boschi . . . . Ettari............... are ....

(Terreni coperti dalle chiome delle piante forestali per più di metà della loro superficie, anche se vi si fa pascolare il bestiame).

i) Incolti produttivi . . . . . Ettari............... are ....

(Terreni quasi sterili, che danno un qualche prodotto di legno o di erba).

l) Terreni improduttivi . . . Ettari............... are ....

(Terreni coperti da acque, da fabbricati e annessi, come cortili, aje, stabili e simili, da strade, strade ferrate e tramvie, nonchè terreni completamente sterili che non danno prodotto agricolo).

NB. — *La somma delle superfici indicate nelle lettere* b) *ad* l) *deve essere eguale alla superficie totale indicata alla lettera* a).

G) Importanza delle diverse coltivazioni eseguite nell'anno agrario 1928-1929

COLTURE	Superficie coltivata nel 1928-29 — Ettari	(o misura locale) Are	Produzione ottenuta nel 1929 (da riempire facoltativamente) — Quintali
21. — *Cereali:*			
1. Grano { d'inverno			
{ di primavera o marzuolo .			
2. Avena			
3. Segale			
4. Orzo			
5. Riso (risone)			
6. Granturco			
7. Saraceno			
8. Miglio			
9. Altri cereali e miscugli di cereali. .			
Totale cereali			

(Segnare in questa sezione soltanto i cereali coltivati per granella e non quelli usati per foraggio verde).

Segue: **G) Importanza delle diverse coltivazioni eseguite nell'anno agrario 1928-1929**

COLTURE	Superficie coltivata nel 1928-29 — Ettari	(o misura locale) Are	Produzione ottenuta nel 1929 (da riempire facoltativamente) — Quintali
22. — *Leguminose da granella:*			
1. Fave			
2. Fagiuoli			
3. Piselli			
4. Lenticchie			
5. Altre leguminose (lupini, cicerchie, ceci, ecc.)			
Totale leguminose da granella			

(Non segnare in questa sezione le leguminose i cui frutti sono consumati verdi o che siano state sovesciate e **non** segnare neppure le colture consociate o intercalari che vanno indicate al N. 33).

COLTURE	Ettari	Are	Quintali
23. *Tuberi e radici, commestibili o da foraggio:*			
1. Patate { comuni.			
{ primaticcie.			
2. Tuberi e radici da foraggio (rape, barbabietole da foraggio (1), ecc.)			
3. Altri tuberi e radici			
Totale tuberi e radici			

(1) Badare di **non** mettere qui le barbabietole da zucchero che vanno indicate al N. 24 e **non** segnare neppure le colture consociate o intercalari che vanno indicate al N. 33.

COLTURE	Ettari	Are	Quintali
24. — *Piante industriali:*			
1. Barbabietole da zucchero			
2. Canapa			
3. Lino			
4. Tabacco			
5. Sesamo			
6. Ricino			
7. Arachide			
8. Cotone			
9. Altre piante industriali e oleose .			
Totale piante industriali			

Segue: **G) Importanza delle diverse coltivazioni eseguite nell'anno agrario 1928-1929**

COLTURE	Superficie coltivata nel 1928-29 Ettari	Are (o misura locale)	Produzione ottenuta nel 1929 (da riempire facoltativamente) Quintali
25. — *Piante da foraggio:*			ridotti in fieno
1. Trifoglio di ogni specie			
Del quale falciato. . . Ettari			
2. Erba medica.			
Della quale falciata . . Ettari			
3. Lupinella			
Della quale falciata. . Ettari			
4. Sulla			
Della quale falciata. . Ettari			
5. Altre piante foraggiere.			
Totale piante foraggiere			

(In caso che non si possa indicare la superficie delle foraggiere falciate, perchè lo stesso erbaio è stato usato successivamente per il taglio e per il pascolo, indicare di fronte alla dicitura « Del quale (o della quale) falciato » il numero dei tagli: 1 taglio, 2 tagli, 3 tagli, ecc.).

Non segnare le colture consociate o intercalari che vanno indicate al N. 33.

6. Fu prodotto nell'azienda semente di trifoglio*, di erba medica*, di lupinella*, di............*.

	Ettari	Are	Quintali
26. — *Legumi freschi e ortaggi:*			
1. Asparagi			
2. Carciofi			
3. Cavoli e broccoli			
4. Cipolle e agli			
5. Fave e fagiuoli verdi			
6. Piselli verdi.			
7. Pomodori.			
8. Sedani			
9. Melloni			
10. Cocomeri			
11. Altri legumi freschi e ortaggi . .			
Totale legumi freschi e ortaggi			

Non segnare le colture consociate o intercalari che vanno indicate al N. 33.

	Ettari	Are	Kg.
27. — *Piccole piante da frutto:*			
Fragole, ribes, ecc., escluse le piante selvatiche			
28. — *Terreni a riposo:*			
Durante il 1929 (maggesi, riposi, ecc.)			× × × ×

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso od aggiungere per iscritto, nello spazio in bianco, l'indicazione adatta quando la denominazione non è compresa fra quelle indicate.

Segue: MODELLO 1 – pag. 5.

Segue: **G) Importanza delle diverse coltivazioni eseguite nell'anno agrario 1928-1929**

COLTURE	Superficie coltivata nel 1928-29 Ettari	Are (o misura locale)	Produzione ottenuta nel 1929 (da riempire facoltativamente) Quintali
29. — *Viti:*			Produzione ottenuta nel 1929
1. Vigneti specializzati — con viti in formazione .			
— con viti in produzione .			
Viti per uva da tavola . . . . N.			
Viti per uva destinata a qualunque altro uso. . . . . . N.			
2. Viti in coltura promiscua			
Viti per uva da tavola . . . . N.			
Viti per uva destinata a qualunque altro uso. . . . . . N.			
30. — *Olivi:*			Produzione ottenuta dall'autunno 1928 alla primavera 1929
1. Oliveti specializzati			
Olivi in formazione . . . . . . N.			
Olivi in produzione . . . . . . N.			
2. Olivi in coltura promiscua. . . .			
Olivi in formazione . . . . . . N.			
Olivi in produzione . . . . . . N.			

31. — *Agrumi:*

1. Agrumeti specializzati
Superfici 1928-1929: Ettari.......... are..........

2. Agrumi in coltura promiscua. . . . . Piante N..........

Numero complessivo delle piante di agrumi in coltura specializzata e promiscua e produzione ottenuta dal 1° giugno 1928 al 31 maggio 1929.

	Piante N.	Produzione Q.li
Aranci e mandarini		
Limoni	» »	» »
Bergamotti	» »	» »
Altri agrumi . . .	» »	» »
		Totale Q.li

32. — *Altri alberi da frutto:*

	Piante N.	Produzione ottenuta nel 1929 Frutta Q.li
1. Albicocchi		
2. Ciliegi	» »	» »
3. Fichi.	» »	» »
4. Mandorli	» »	» »
5. Meli	» »	» »
6. Noci	» »	» »
7. Nocciuoli.	» »	» »
8. Peri	» »	» »
9. Peschi	» »	» »
10. Susini	» »	» »
11. Altri alberi da frutto, innestati o piantati (esclusi i selvatici) . .	» »	» »
Totale	N.	» Q.li

Segue: MODELLO 1 – pag. 6.

Segue: **G) Importanza delle diverse coltivazioni eseguite nell'anno agrario 1928-1929.**

33. — *Colture consociate ed intercalari:*

Sono stati anche coltivati come colture consociate ed intercalari e sono stati nell'anno agrario 1928-1929 raccolti, pascolati o sovesciati:

	Ettari	Are	Quintali
1. Erbai			
2. Cavoli ed altri ortaggi. . . .			
3. Pomodori			
4. Fagiuoli			
5. Fave			
6. Patate			
7.			
8.			
9.			
10.			
Totale colture consociate ed intercalari			

34. — *Coltivazioni all'aperto* (anno agrario 1928–1929) *di fiori destinati alla vendita* . . . . Ettari .... are ....

35. — *Serre e vivai:*

1. Serre al 19 marzo 1930 – Superficie sotto vetro . . m² ....

2. Vivai all'aperto al 19 marzo 1930. . . . . m² ....

3. L'azienda produce: giovani piante silvestri ed ornamentali *, fiori *, piante floreali *, ortaggi e piante orticole *, piante fruttifere *.

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso.

Segue: **G) Importanza delle diverse coltivazioni eseguite nell'anno agrario 1928-1929.**

36. — *Boschi:*

1. Quanta parte della superficie totale occupata da boschi è coperta da:

Boschi cedui. . . . . m² ....

Fustaie (piante d'alto fusto) . . . . » ....

Cedui composti (cedui e fustaie mescolate) . . . . » ....

2. Quantità totale di legname ricavato dal bosco dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 . . . . m³ ....

Della quantità suddetta furono impiegati come combustibile o per la fabbricazione del carbone . . . . » ....

Della quantità suddetta furono venduti per la fabbricazione di pasta . . . . » ....

Della quantità suddetta furono venduti per la fabbricazione di estratti tannici . . . . » ....

3. Altri prodotti forestali, ricavati dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929:

a) Prodotti che sono destinati direttamente o indirettamente all'alimentazione umana o a quella degli animali:

Castagne . . . . Qli ....

Pinoli . . . . » ....

Ghiande . . . . » ....

b) Corteccie per la concia. . . . . » ....

c) Resine . . . . » ....

d) Sughero . . . . » ....

e) Altri prodotti non compresi nelle classi precedenti . . . . » ....

Dichiaro che le risposte contenute nel presente questionario rispondono a verità.

Il Conduttore dell'azienda

....

Riempito il .... Marzo 1930 – Anno VIII.

L'Ufficiale di Censimento

....

NB. — Coloro che facciano dichiarazioni scientemente errate od incomplete o si rifiutino di fornire le notizie richieste, sono passibili di un'ammenda sino a lire duemila (art. 5 del R. Decreto 28 luglio 1929 – Anno VII, n. 1451).

Visto:
Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

MUSSOLINI — ROCCO — ACERBO — BOTTAI.

MODELLO 2 – pag. 1.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CENSIMENTO GENERALE DEL BESTIAME
Al 19 Marzo 1930 — Anno VIII

FOGLIO DI CENSIMENTO DEL BESTIAME

Provincia di......................................

Comune di......................................

Frazione di censimento......................................

Sezione di censimento N.......................................

Località in cui si trova l'azienda (Denominazione della frazione, borgata, villaggio, casale, ecc.):

....

Numero d'ordine del presente foglio

N. .... (1)

Corrispondente al foglio di azienda Mod. 1

N. ....

ovvero al foglio di amministrazione centrale di grado superiore Mod. 3-*a*

N. ....

ovvero al foglio di fattoria o amministrazione centrale di primo grado Mod. 3-*b*

N. ....

Indirizzo (Comune, via, contrada, piazza e numero civico della casa di abitazione) ***del proprietario o della persona che lo rappresenta:***

....

....

....

....

(1) I fogli dovranno essere numerati progressivamente per ogni sezione di censimento.

Le notizie contenute in questo foglio non possono essere usate che per servizi di ricerca statistica; non saranno comunicate o rese pubbliche per nessuna ragione se non sommate con le altre per lo stesso Comune e in particolare **non potranno essere utilizzate per un qualunque scopo fiscale.** Tutte le persone impiegate all'esecuzione del Censimento agricolo debbono tenere assolutamente segrete le informazioni ricavabili dalle risposte contenute in questo foglio, risposte che sono da considerare come **strettamente confidenziali.** Le eventuali violazioni di tale obbligo sono punite a tenore del Codice penale e della legge speciale. — Le notizie richieste hanno per scopo di mettere in luce le condizioni delle aziende agricole e dell'Agricoltura in Italia, in rapporto col Censimento delle aziende agricole che, per iniziativa dell'Istituto Internazionale di Agricoltura di Roma, sarà fatto nello stesso tempo in tutti i paesi del mondo. Rispondendo completamente ed esattamente a tutte le domande si compie il proprio dovere di cittadini e si contribuisce, come agricoltori, alla conoscenza delle condizioni dell'agricoltura, dando la possibilità ai poteri pubblici di prendere i provvedimenti necessari per migliorarle.

NOTIZIE GENERALI (1)

1. – **L'impresa alla quale si riferisce il presente foglio ha il suo centro** (casa, scuderia, stalla, pollaio, conigliera, apiario, ecc.):

   In centro abitato*
   1. – Costituente uno dei **nuclei principali** del Comune*
   2. – Non costituente uno dei **nuclei principali** del Comune*

   In aperta campagna*

2. – **Cognome e Nome del proprietario** o denominazione dell'Ente, Società, ecc. ....

....

....

Comune di residenza o di sede ....

3. – **Indicazione della natura dell'impresa;**

Impresa di pastorizia transumante*;

Allevamento *industriale** o *domestico** di: bovini*, equini*, ovini*, caprini*, suini*, pollame*, conigli*, ...*

Stazione di monta*;

Istituti di istruzione* o di sperimentazione*;

Impresa industriale* o commerciale* o di trasporti*;

Scuderia privata*, Mattatoio*, Mercato*, Deposito*, Natante*, Vagone ferroviario*, Scalo ferroviario*.

4. – **Per le imprese di pastorizia transumante indicare quale sia il luogo che deve considerarsi come residenza abituale dell'impresa:**

Comune......................................

(1) Rispondere alle domande N. 1, 2, 3 e 4 solo nel caso in cui il bestiame non si trovi presso un'azienda agricola.
* Sottolineare la parola o frase che fa al caso od aggiungere per iscritto, nello spazio in bianco, l'indicazione adatta quando la denominazione non è compresa fra quelle indicate.

Segue: MODELLO 2 – pag. 2.

CONSISTENZA DEL BESTIAME AL 19 MARZO 1930.

5. – *Cavalli:*

a) puledri e puledre sotto i tre anni (aventi tutti i denti incisivi da latte) di cui
- nati nel 1930 . . . . N. ....
- nati nel 1929 . . . . » ....
- nati nel 1928 . . . . » ....

b) cavalli da tre anni in su, cioè dalla prima rotta (coi primi due denti incisivi permanenti) in su
- stalloni (maschi interi da riproduzione) . . . . . . » ....
- da servizio, interi o castrati . . . . » ....
- femmine destinate alla riproduzione coperte nel 1929 (anche se utilizzate per il servizio) . . . . . » ....
- femmine esclusivamente destinate al servizio . . » ....

Totale cavalli . . . . N. ....

dei quali
- da corsa . . . . N. ....
- da sella e da tiro leggero . . . » ....
- da tiro pesante . . . . » ....

6 – *Asini:*

a) maschi
- asini stalloni . . . . N. ....
- altri asini (compresi i puledri) . » ....

b) femmine (da riproduzione, allevamento, servizio), comprese le puledre . . . . » ....

Totale asini . . . . N. ....

7. – *Muli:*

a) maschi e femmine sotto i due anni . . . . N. ....

b) maschi e femmine di due anni e più . . . » ....

Totale muli . . . . N. ....

8. – *Bardotti:*

(senza distinzione di sesso e di età) . . . . . N. ....

9. – *Bufali:*

a) maschi (senza distinzione di età) . . . . . N. ....

b) femmine id. id. id. . . . . . » ....

Totale bufali . . . . N. ....

10. – *Bovini:*

a) maschi
- vitelli sotto l'anno . . . . N. ....
- torelli da uno a due anni . . . . » ....
- tori oltre due anni . . . . » ....
- razza dei tori di oltre due anni: (1) .... N. ....; (1) .... » ....

b) maschi castrati: manzi e buoi . . . . N. ....

c) femmine
- vitelle sotto l'anno . . . . N. ....
- manzette e manze o giovenche fino alla seconda rotta . . . . » ....
- vacche da latte (il cui latte viene usato, oltre che per l'alimentazione del vitello, anche per la vendita o per l'industria) . » ....
- razza delle vacche da latte: (1) .... N. ....; (1) .... » ....
- vacche comuni (il cui latte viene utilizzato soltanto per l'alimentazione del vitello). N. ....

Totale bovini . . . . N. ....

Classificazione del totale dei bovini secondo la razza
- (1) .... N. ....
- (1) .... » ....
- (1) .... » ....
- (1) .... » ....

d) quantità di latte prodotto nel 1929 (escluso quello usato per l'allattamento dei vitelli) Ettl. ....

qualora non si possa dare tale quantità, indicare la quantità di latte prodotto in media da ciascuna vacca in un anno . . . » ....

e) prodotti del caseificio ottenuti nel 1929 col latte prodotto dall'azienda (2)
- Burro . . . . Kg. ....
- Formaggio . . » ....

f) capi di bestiame bovino utilizzati per il lavoro:
- vacche . . . . N. ....
- altri bovini . . . . » ....

g) giovenche e vacche coperte nel 1929 . . . . . » ....

di cui rimaste pregne . . . . N. ....

h) capi di bestiame bovino nati sul fondo nel 1929 N. ....

(1) Indicare la razza.
(2) Si dovrà rispondere a questa domanda solo nel caso in cui i prodotti del caseificio si siano ottenuti dal latte prodotto nell'azienda, cioè da quello di cui alla lettera *d*), oppure con sistema turnario; e limitatamente a questi prodotti.

Segue: MODELLO 2 - pag. 3.

Segue: CONSISTENZA DEL BESTIAME AL 19 MARZO 1930.

11. - *Porci:*

a) al di sotto di sei mesi (maschi e femmine) N. ....

b) da sei mesi a un anno (maschi e femmine) » ....

c) maschi e femmine sopra l'anno
- verri (interi da riproduzione) . » ....
- scrofe e troie (da riproduzione) » ....
- da allevamento e da ingrasso . » ....

Totale porci . . . . N. ....

Classificazione del totale dei porci secondo la razza
- (1) .... N. ....
- (1) .... » ....
- (1) .... » ....
- (1) .... » ....

12. - *Fecore:*

a) agnelli e agnelle sotto l'anno. . . . . . . N. ....

lana ricavata in media da ciascun agnello alla tosatura { saltata * Kg. .... o sudicia * » ....

b) arieti e montoni di un anno e più (maschi interi da riproduzione) . . . . N. ....

lana ricavata in media da ciascun ariete alla tosatura { saltata * Kg. .... o sudicia * » ....

c) femmine o pecore da un anno in su . . . N. ....

lana ricavata in media da ciascuna pecora alla tosatura { saltata * Kg. .... o sudicia * » ....

latte prodotto nel 1929, non compreso quello usato per l'allattamonto degli agnelli. . . . . Ettl. ....

quantità di formaggio prodotto nel 1929 . . . . Kg. ....

d) castrati . . . . N. ....

Totale pecore . . . . N. ....

Classificazione del totale degli ovini secondo la razza
- (1) .... N. ....
- (1) .... » ....

13. - *Capre:*

a) capretti sotto l'anno (maschi e femmine) . N. ....

b) maschi sopra l'anno . . . . » ....

c) femmine sopra l'anno . . . . » ....

Totale capre. . . . . N. ....

Classificazione del totale delle capre secondo la razza
- (1) .... N. ....
- (1) .... » ....

d) quantità di latte prodotto in media da ciascuna capra nel 1929. . . . . litri ....

e) quantità totale di formaggio prodotto nel 1929 **(qualora il latte di capra venga mescolato a quello di pecora, indicarlo nella lettera *c*) del n. 12 e non ripeterlo qui)**. . . . . Kg. ....

14. - *Pollame* (di qualunque razza, comprese le faraone):

a) pulcini. . . . . N. ....

b) galline . . . . » ....

totale uova prodotte complessivamente nel 1929 N. ....

c) galli . . . . N. ....

d) capponi, pollastri, pollastre. . . . . » ....

15. - *Oche:*

a) pulcini. . . . . N. ....

b) capi (esclusi i pulcini) . . . . » ....

16. - *Anatre:*

a) anatrine . . . . N. ....

b) capi (esclusi i pulcini) . . . . » ....

17. - *Tacchini:*

a) pulcini. . . . . N. ....

b) capi (esclusi i pulcini) . . . . » ....

18. - *Colombi:*

coppie . . . . N. ....

19. - *Conigli:*

capi (senza distinzione di età). . . . . N. ....

20. - *Api:*

a) alveari. . . . . N. ....

b) miele . . . . Kg. ....

c) cera . . . . Kg. ....

21. - *Bachi da seta:*

a) seme bachi posto in incubazione per conto dell'azienda nel 1929 - Once (da gr. 30) . N. ....

b) bozzoli freschi ottenuti nel 1929 . . . . . Kg. ....

c) si è fatto nel 1929 un secondo allevamento? *Si* * o *No* *.

---

(1) Indicare la razza.
* Sottolineare la parola che fa al caso.

Segue: MODELLO 2 – pag. 4.

22. – ***Alpeggio e transumanza:***

a) Il bestiame dell'azienda, o parte di esso, è stato condotto al pascolo fuori dei terreni dell'azienda durante il 1929? *Si** o *No**.

b) In caso affermativo, il bestiame inviato al pascolo fuori dell'azienda era bestiame bovino* o bestiame ovino* o bestiame ....*

c) In caso che il bestiame inviato al pascolo fuori dell'azienda fosse bestiame *bovino,* indicare in quale Comune si trovano i pascoli dove questo bestiame si è recato: Comune di ....

d) In caso che il bestiame inviato al pascolo fuori dell'azienda fosse bestiame *ovino,* indicare in quale Comune si trovano i pascoli dove questo bestiame si è recato: Comune di ....

e) In caso che il bestiame recato al pascolo fuori dell'azienda fosse bestiame ...., indicare in quale Comune si trovano i pascoli dove questo bestiame si è recato: Comune di ....

f) I pascoli erano di proprietà del conduttore? *Si** o *No**; oppure venivano affittati? *Si** o *No**; o erano goduti in forza di consuetudine o diritto di uso? *Si** o *No**.

---

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso od aggiungere per iscritto, nello spazio in bianco, l'indicazione adatta quando la denominazione non è compresa fra quelle indicate.

Dichiaro che le risposte contenute nel presente questionario rispondono a verità.

Cognome, nome e posizione nell'impresa della persona che risponde

....

....

Riempito il .... *Marzo 1930 – Anno VIII.*

L'Ufficiale di censimento

....

N B. — Coloro che facciano dichiarazioni scientemente errate od incomplete o si rifiutino di fornire le notizie richieste, sono passibili di un'ammenda sino a lire duemila (art. 5 del R. Decreto 28 luglio 1929 – Anno VII, n. 1451).

Visto:
Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

MUSSOLINI — ROCCO — ACERBO — BOTTAI.

MODELLO 3-*a* – pag. 1.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CENSIMENTO AGRICOLO DEL REGNO D'ITALIA

PER L'ANNO AGRARIO 1928-1929

eseguito nel Marzo 1930 — Anno VIII

Provincia di ....

Comune di ....

Frazione di censimento ....

Sezione di censimento N. ....

Località (denominazione della frazione, borgata, villaggio, casale, ecc.).

....

FOGLIO PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI GRADO SUPERIORE CHE HANNO ALLA LORO DIPENDENZA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI O FATTORIE

Numero d'ordine del presente foglio

N. .... (1)

Corrispondente al foglio / ai fogli di famiglia Mod. 5 N. ....

Corrispondente al foglio bestiame Mod. 2 N. ....

Indirizzo (Comune, via, contrada piazza e numero civico della casa di abitazione) **della persona che risponde come direttore dell'amministrazione:**

....

....

....

....

(1) I fogli dovranno essere numerati progressivamente per ogni sezione di censimento.

Le notizie contenute in questo foglio non possono essere usate che per servizi di ricerca statistica; non saranno comunicate o rese pubbliche per nessuna ragione se non sommate con le altre per lo stesso Comune ed in particolare **non potranno essere utilizzate per un qualunque scopo fiscale.** *Tutte le persone impiegate all'esecuzione del Censimento agricolo debbono tenere assolutamente segrete le informazioni ricavabili dalle risposte contenute in questo foglio, risposte che sono da considerare come* **strettamente confidenziali.** *Le eventuali violazioni di tale obbligo sono punite a tenore del Codice penale e della legge speciale. Le notizie richieste hanno per scopo di mettere in luce le condizioni delle aziende agricole e dell'agricoltura in Italia, in rapporto col Censimento delle aziende agricole che, per iniziativa dell'Istituto Internazionale di Agricoltura di Roma, sarà fatto nello stesso tempo in tutti i paesi del mondo. Rispondendo completamente ed esattamente a tutte le domande si compie il proprio dovere di cittadini e si contribuisce, come agricoltori, alla conoscenza delle condizioni dell'agricoltura, dando la possibilità ai poteri pubblici di prendere i provvedimenti necessari per migliorarle.*

ISTRUZIONI E SPIEGAZIONI GENERALI

In questo foglio dovranno essere riportate soltanto le notizie che si riferiscono all'amministrazione centrale che ha sotto di sè più amministrazioni o fattorie (amministrazione di grado superiore) e non quelle che si riferiscono alle singole fattorie o amministrazioni di primo grado per ciascuna delle quali dovrà essere riempito il foglio apposito **modello 3-*b***.

Si intende per amministrazione centrale quella organizzazione amministrativa che sovraintende direttamente all'andamento di più fattorie e aziende, appartenenti ad un unico proprietario od usufruttuario, o ad un gruppo di comproprietari, ovvero presi in affitto da un unico affittuario o società affittuaria e che sorveglia l'andamento delle colture, la tenuta del bestiame, le compere e le vendite di bestiame, generi, concimi, scorte morte, tiene la contabilità di esse e via dicendo, o eseguisce soltanto taluna di queste funzioni.

Qualora oltre a singole amministrazioni, fattorie e aziende, fosse compresa nell'amministrazione centrale anche una certa estensione di terreno coltivata in economia, essa sarà considerata come un'azienda a parte per la quale si riempirà il **modello 1** ed i dati relativi non dovranno essere introdotti nel presente foglio. Tale azienda dovrà essere però compresa nell'elenco di cui alla domanda 6.

NOTIZIE GENERALI

1. – L'amministrazione o fattoria alla quale si riferisce il presente foglio ha la sua sede (ufficio amministrativo, cassa, magazzini, ecc.):

In centro abitato*
- 1. Costituente uno dei **nuclei principali** del Comune*
- 2. Non costituente uno dei **nuclei principali** del Comune*

In aperta campagna*

2. – Nome dell'amministrazione o fattoria (se ne ha uno):

....

3. – Cognome e nome del proprietario o denominazione dell'Ente, **Società, ecc.** ....

....

Comune di residenza o di sede ....

4. – Cognome e nome dell'affittuario o denominazione della società, affittuaria quando l'amministrazione sia in affitto:

Cognome e nome (o denominazione sociale) ....

....

Comune di residenza ....

5. – Cognome e nome della persona che ha la direzione o la responsabilità dell'amministrazione (quando non sia il proprietario o l'affittuario) e sua qualifica:

Direttore*; Agente*; Fattore*; o ....*

Cognome ....

Nome ....

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso od aggiungere per iscritto, nello spazio in bianco, l'indicazione adatta quando la denominazione non è compresa fra quelle indicate.

Segue: MODELLO 3-*a* – pag. 2.

6. – **Elenco delle amministrazioni, fattorie ed aziende** direttamente dipendenti dall'amministrazione centrale di grado superiore:

N. d'ordine	NOME delle singole amministrazioni, fattorie, aziende (se lo hanno)	COMUNE nel quale si trovano	COGNOME e NOME del direttore o conduttore	QUALIFICA del direttore o conduttore (1)	Superficie in ettari e are
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
(2)					
				Superficie totale. . .	

(1) Direttore, agente, fattore, mezzadro, colono parziario, a terziaria, ecc., affittuario a generi, colono a miglioramento, boaro, schiavandaio, terraticante, ecc., o denominazione locale precisa.

(2) Nel caso che lo spazio non fosse sufficiente, continuare l'elenco in foglio a parte da incollare al questionario.

Segue: MODELLO 3-*a* – pag. 3.

7. – **Personale** dell'amministrazione centrale di grado superiore al 19 marzo 1930:

QUALIFICA	NUMERO DEI MASCHI		NUMERO DELLE FEMMINE	
	inferiori a 15 anni	di 15 anni e più	inferiori a 15 anni	di 15 anni e più
Direttore o amministratore				
Agenti, fattori				
Impiegati tecnici				
Impiegati amministrativi e contabili				
Guardiani e simili				
Garzoni, domestici e domestiche				
Totale . . .				

NB. — Riempire i fogli di famiglia Mod. 5 per ciascuna famiglia o convivenza addetta all'amministrazione centrale di grado superiore.

8. – **Bestiame.**

Qualora l'amministrazione centrale tenesse animali di qualunque genere, dovrà dare le notizie relative nel foglio per il censimento del bestiame Mod. 2.

9. – Specie e numero delle **macchine** agricole ed apparecchi di proprietà dell'amministrazione centrale di grado superiore esistenti nel 1929. Indicare separatamente quelle usate esclusivamente dal servizio centrale e quelle che vengono distribuite temporaneamente per l'uso, ma non in dotazione fissa, fra le varie amministrazioni, fattorie o aziende direttamente dipendenti, anche se si trovano in altro Comune:

SPECIE DELLE MACCHINE		MACCHINE in uso alle aziende direttamente dipendenti — Numero	MACCHINE che nel 1929 vennero date temporaneamente in uso alle singole amministrazioni, fattorie o aziende direttamente dipendenti — Numero
1. Apparecchi per aratura funicolare			
2. Aratri di ferro per trazione animale	a un vomero		
	a più vomeri		
3. Aratri di ferro per trazione meccanica			
4. Aratri a dischi			
5. Altri aratri			
6. Erpici	comuni		
	a dischi		
7. Rulli			
8. Estirpatori			
9. Coltivatori			
10. Seminatrici			
11. Spandiconcime			
12. Sarchiatori e zappe meccaniche			
13. Mietitrici			
14. Mietitrici – legatrici			
15. Falciatrici			
16. Voltafieno e spandifieno			
17. Trebbiatrici	da frumento		
	da riso		
	da semenzine		
18. Sgranatrici da mais	a mano		
	a motore		
19. Sfogliatrici – sgranatrici da mais			
20. Svecciatori			
21. Cernitori e decuscutatori da semenzine			
22. Trinciaforaggi	a mano		
	a motore		
23. Trinciatuberi			
24. Sfibratrici			
25. Polverizzatori			
26. Molini frangibiade			
27. Pressaforaggi	a mano		
	a motore		
28. Installazioni teleferiche fisse			
29. Motopompe	fisse		
	mobili		
30.			
31.			

Segue: Modello 3-*a* – pag. 4.

10. – Specie, numero e forza in HP dei **motori meccanici** impiegati nell'amministrazione centrale di grado superiore:

SPECIE DEI MOTORI	Motori usati esclusivamente nell'amministrazione centrale		Motori che nel 1929 vennero dati temporaneamente in uso alle singole amministrazioni, fattorie o aziende direttamente dipendenti	
	Numero	Forza motrice (HP)	Numero	Forza motrice (HP)
1. Motori a vento				
2. Ruote ad acqua				
3. Turbine ad acqua				
4. Macchine a vapore – Fisse				
4. Macchine a vapore – Locomobili				
4. Macchine a vapore – Locomotive (1)				
4. Macchine a vapore – Turbine o vapore				
5. Motori a gas				
6. Motori ad oli pesanti (Diesel)				
7. Motori a benzina, benzolo, petrolio, gasolina, ecc.				
8. Motori elettrici usufruenti corrente prodotta fuori l'azienda				
8. Motori elettrici usufruenti corrente prodotta dentro l'azienda				
9. Dinamo e generatori di corrente elettrica				
10. Trattori				
11. Camions				
12. Automobili				
13. Motociclette				
14.				
15.				
Totale				

16. Cabine proprie .... N. ....

17. Linee elettriche proprie .... N. .... Lunghezza m. ....

(1) Macchine a vapore che possono dislocarsi coi propri mezzi da un luogo all'altro, come, per es.: locomotive stradali per trazione diretta, oppure locomotive per trazione funicolare.

11. – Esiste presso l'amministrazione centrale esercizio di **imprese di trasformazione o di valorizzazione** dei prodotti agricoli e quali? Vinificazione *; Oleificio *; Fabbricazione di burro *; Fabbricazione di formaggio *; Essiccazione di frutta o parte di esse *; Fabbricazione di conserve e marmellate di frutta *; Selezione di sementi *; Pressatura di foraggi *; Segheria di legname *; Molino da cereali *; Pilatura di riso *; Estrazione di essenze *; .... *

12. – Indicare la **quantità di prodotti** lavorati e quella dei prodotti ottenuti distintamente per le varie lavorazioni nel 1929:

Quantità di prodotti lavorati – Prodotti	Quintali	Quantità di prodotti ottenuti dalla lavorazione – Prodotti	Quintali
Uva		Vino	
		Uva secca	
Olive		Olio	
		Olive in salamoia	
		Olive secche	
Latte (2)		Burro (2)	
		Formaggio (2)	

(2) Indicare il dato anche se già figura nel foglio del censimento generale del bestiame.

13. – Gli esercizi di cui al n. 11 lavorano:

a) Prodotti di parte padronale *; *b*) o anche prodotti dei conduttori delle singole aziende dipendenti in maniera diretta o indiretta *; *c*) o anche prodotti acquistati da altri *.

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso od aggiungere per iscritto, nello spazio in bianco, l'indicazione adatta quando la denominazione non è compresa fra quelle indicate.

Dichiaro che le risposte contenute nel presente questionario rispondono a verità.

Riempito il .... Marzo 1930 – Anno VIII.

Il Direttore dell'Amministrazione

L'Ufficiale di censimento

NB. — Coloro che facciano dichiarazioni scientemente errate od incomplete o si rifiutino di fornire le notizie richieste, sono passibili di un'ammenda sino a lire duemila (art. 5 del R. Decreto 28 luglio 1929 – Anno VII, n. 1451).

Visto:
Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Mussolini — Rocco — Acerbo — Bottai.

MODELLO 3-*b* – pag. 1.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CENSIMENTO AGRICOLO DEL REGNO D'ITALIA

PER L'ANNO AGRARIO 1928-1929

eseguito nel Marzo 1930 - Anno VIII

Provincia di ....

Comune di ....

Frazione di censimento ....

Sezione di censimento N. ....

Località (denominazione della frazione, borgata, villaggio, casale, ecc.).

....

FOGLIO PER LE FATTORIE E AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI PRIMO GRADO
(*Vedasi il primo comma delle Istruzioni*)

Numero d'ordine del presente foglio

N. .... (1)

Corrispondente al foglio / ai fogli **di famiglia Mod. 5 N.** ....

Corrispondente al foglio bestiame Mod. 2 N. ....

Indirizzo (Comune, via, contrada, piazza e numero civico della casa di abitazione) **della persona che risponde come direttore dell'amministrazione:**

....

....

....

....

(1) I fogli dovranno essere numerati progressivamente per ogni sezione di censimento.

Le notizie contenute in questo foglio non possono essere usate che per servizi di ricerca statistica; non saranno comunicate o rese pubbliche per nessuna ragione se non sommate con le altre per lo stesso Comune ed in particolare **non potranno essere utilizzate per un qualunque scopo fiscale.** *Tutte le persone impiegate all'esecuzione del Censimento agricolo debbono tenere assolutamente segrete le informazioni ricavabili dalle risposte contenute in questo foglio, risposte che sono da considerare come* **strettamente confidenziali.** *Le eventuali violazioni di tale obbligo sono punite a tenore del Codice penale e della legge speciale. Le notizie richieste hanno per scopo di mettere in luce le condizioni delle aziende agricole e dell'agricoltura in Italia, in rapporto col Censimento delle aziende agricole che, per iniziativa dell'Istituto Internazionale di Agricoltura di Roma, sarà fatto nello stesso tempo in tutti i paesi del mondo. Rispondendo completamente ed esattamente a tutte le domande si compie il proprio dovere di cittadini e si contribuisce, come agricoltori, alla conoscenza delle condizioni dell'agricoltura, dando la possibilità ai poteri pubblici di prendere i provvedimenti necessari per migliorarle.*

ISTRUZIONI E SPIEGAZIONI GENERALI

In questo foglio dovranno essere riportate soltanto le notizie che si riferiscono ad un'amministrazione centrale di primo grado dalla quale, cioè, dipendono direttamente più aziende e non quelle che si riferiscono alle singole aziende per ciascuna delle quali dovrà essere riempito un foglio apposito **modello 1** *e neppure le notizie che si riferiscono alle amministrazioni centrali di grado superiore che, cioè, hanno sotto di sè altre amministrazioni centrali o fattorie, per le quali dovrà essere riempito il* **modello 3-a**.

Si intende per amministrazione centrale quella organizzazione amministrativa che sovraintende direttamente all'andamento di più aziende, fondi, poderi, ecc., appartenenti ad un unico proprietario od usufruttuario, o ad un gruppo di comproprietari, ovvero prese in affitto da un unico affittuario o società affittuaria, e che sorveglia l'andamento delle colture, la tenuta del bestiame, le compere e le vendite di bestiame, generi, concimi, scorte morte, tiene la contabilità di esse e via dicendo, o eseguisce soltanto taluna di queste funzioni.

Qualora oltre a singole aziende o poderi, fosse compresa nell'amministrazione o fattoria anche una certa estensione di terreno coltivata in economia, essa sarà considerata come azienda a parte per la quale si riempirà il **modello 1** ed i dati relativi non dovranno essere introdotti nel presente foglio. Tale azienda dovrà essere però compresa nell'elenco di cui alla domanda 7.

NOTIZIE GENERALI

1. – **L'amministrazione o fattoria alla quale si riferisce il presente foglio ha la sua sede** (ufficio amministrativo, cassa, magazzini, ecc.):

In centro abitato *
1. Costituente uno dei **nuclei principali** del Comune *.
2. Non costituente uno dei **nuclei principali** del Comune *.

In aperta campagna *

2. – **Nome dell'amministrazione o fattoria** (se ne ha uno):

....

3. – **Cognome e nome del proprietario** o denominazione dell' Ente, Società, ecc. ....

....

Comune di residenza o di sede ....

4. – **Cognome e nome dell'affittuario** o denominazione della società affittuaria quando l'amministrazione sia in affitto:

Cognome e nome (o denominazione sociale): ....

....

Comune di residenza ....

5. – **Cognome e nome della persona che ha la direzione o la responsabilità** dell'amministrazione (quando non sia il proprietario o l'affittuario) e sua qualifica:

Direttore *; Agente *; Fattore*; o.......... *

Cognome ....

Nome ....

6. – **La fattoria o amministrazione di primo grado dipende da un'amministrazione centrale di grado superiore (Mod. 3-*a*)** – *Si* * o *No* *.

Se *Si*; dove risiede tale amministrazione? ....

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso od aggiungere per iscritto, nello spazio in bianco, l'indicazione adatta quando la denominazione non è compresa fra quelle indicate.

Segue: MODELLO 3-*b* – pag. 2.

7. — **Elenco delle aziende** componenti la fattoria o l'amministrazione centrale di primo grado:

N. d'ordine	NOME delle singole aziende (se lo hanno)	COMUNE nel quale si trovano	COGNOME E NOME del conduttore	QUALIFICA del conduttore (1)	Superficie in ettari e are
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
(2)					
				Superficie totale	

(1) Mezzadro, colono parziario, a terziaria, ecc., affittuario a generi, colono a miglioramento, boaro, schiavandaio, terraticante, ecc., o denominazione locale precisa. In caso di conduzione ad economia si scriva su questa colonna « in economia ».

(2) Nel caso che lo spazio non fosse sufficiente, continuare l'elenco in foglio a parte da incollare al questionario.

Segue: MODELLO 3-*b* – pag. 3.

8. — **Personale** della fattoria o amministrazione centrale di primo grado al 19 marzo 1930:

QUALIFICA	Numero dei Maschi		Numero delle Femmine	
	inferiori a 15 anni	di 15 anni e più	inferiori a 15 anni	di 15 anni e più
Direttore o amministratore				
Agenti, fattori				
Impiegati tecnici				
Impiegati amministrativi e contabili				
Guardiani e simili				
Garzoni, domestici e domestiche				
Totale . . .				

N. B. — Riempire i fogli di famiglia **Mod. 5** per ciascuna famiglia o convivenza addetta all'amministrazione centrale di primo grado.

9. — **Bestiame.**

Qualora la fattoria o l'amministrazione centrale tenesse animali di qualunque genere, dovrà dare le notizie relative nel foglio per il censimento del bestiame **Mod. 2.**

10. — Specie e numero delle **macchine** agricole ed apparecchi di proprietà della fattoria o amministrazione centrale di primo grado esistenti nel 1929. Indicare separatamente quelle usate esclusivamente dal servizio centrale e quelle che vengono distribuite temporaneamente per l'uso, ma non in dotazione fissa, fra le varie aziende direttamente dipendenti, anche se si trovano in altro Comune:

SPECIE DELLE MACCHINE		MACCHINE usate esclusivamente nella fattoria o amministrazione centrale Numero	MACCHINE che nel 1929 vennero date temporaneamente in uso alle aziende direttamente dipendenti Numero
1. Apparecchi per aratura funicolare			
2. Aratri di ferro per trazione animale	a un vomero		
	a più vomeri		
3. Aratri di ferro per trazione meccanica			
4. Aratri a dischi			
5. Altri aratri			
6. Erpici	comuni		
	a dischi		
7. Rulli			
8. Estirpatori			
9. Coltivatori			
10. Seminatrici			
11. Spandiconcime			
12. Sarchiatori e zappe meccaniche			
13. Mietitrici			
14. Mietitrici – legatrici			
15. Falciatrici			
16. Voltafieno e spandifieno			
17. Trebbiatrici	da frumento		
	da riso		
	da semenzine		
18. Sgranatrici da mais	a mano		
	a motore		
19. Sfogliatrici – sgranatrici da mais			
20. Svecciatori			
21. Cernitori e decuscutatori da semenzine			
22. Trinciaforaggi	a mano		
	a motore		
23. Trinciatuberi			
24. Sfibratrici			
25. Polverizzatori			
26. Molini frangibiade			
27. Pressaforaggi	a mano		
	a motore		
28. Installazioni teleferiche fisse			
29. Motopompe	fisse		
	mobili		
30.			
31.			

Segue: Modello 3-*b* – pag. 4.

11. — Specie, numero e forza in HP dei **motori meccanici** impiegati in tutte le aziende dipendenti dalla fattoria o amministrazione centrale di primo grado anche se si trovano in altro Comune:

SPECIE DEI MOTORI	Motori usati esclusivamente nell'amministrazione centrale		Motori che nel 1929 vennero dati temporaneamente in uso alle aziende direttamente dipendenti	
	Numero	Forza motrice (HP)	Numero	Forza motrice (HP)
1. Motori a vento				
2. Ruote ad acqua.				
3. Turbine ad acqua				
4. Macchine a vapore . . . . { Fisse				
{ Locomobili				
{ Locomotive (1)				
{ Turbine a vapore				
5. Motori a gas				
6. Motori ad oli pesanti (Diesel)				
7. Motori a benzina, benzolo, petrolio, gasolina, ecc.				
8. Motori elettrici usufruenti corrente prodotta { fuori / dentro } l'azienda { . . . . /				
9. Dinamo e generatori di corrente elettrica				
10. Trattori				
11. Camions.				
12. Automobili				
13. Motociclette.				
14.				
15.				
Totale . . .				
16. Cabine proprie	N.			
17. Linee elettriche proprie	N.	Lunghezza m.		

(1) Macchine a vapore che possono dislocarsi coi propri mezzi da un luogo all'altro, come per es.: locomotive stradali per trazione diretta, oppure locomotive per trazione funicolare.

12. — Esiste presso la fattoria o amministrazione centrale di primo grado esercizio di **imprese di trasformazione o di valorizzazione** dei prodotti agricoli e quali? Vinificazione*; Oleificio*; Fabbricazione di burro*; Fabbricazione di formaggio*; Essiccazione di frutta o parte di esse*; Fabbricazione di conserve e marmellate di frutta*; Selezioni di sementi*; Pressatura di foraggi*; Segheria di legname*; Molino da cereali*; Pilatura di riso*; Estrazione di essenze*; .... *

13. — Indicare la **quantità di prodotti** lavorati e quella dei prodotti ottenuti distintamente per le varie lavorazioni nel 1929:

Quantità di prodotti lavorati		Quantità di prodotti ottenuti dalla lavorazione	
Prodotti	Quintali	Prodotti	Quintali
Uva		{ Vino	
		{ Uva secca	
Olive		{ Olio	
		{ Olive in salamoia	
		{ Olive secche	
Latte (2)		{ Burro (2).	
		{ Formaggio (2)	
....		....	
....		....	
....		....	
....		....	
....		....	

(2) Indicare il dato anche se già figura nel foglio del censimento generale del bestiame.

14. — Gli esercizi di cui al n. 12 lavorano:

a) Prodotti di parte padronale*; *b*) o anche prodotti dei conduttori delle singole aziende dipendenti*; *c*) o anche prodotti acquistati da altre aziende*.

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso o aggiungere per iscritto, nello spazio in bianco, l'indicazione adatta quando la denominazione non è compresa fra quelle indicate.

Dichiaro che le risposte contenute nel presente questionario rispondono a verità.

Riempito il ______ Marzo 1930 – Anno VIII.

Il Direttore della fattoria o amministrazione

....

L'Ufficiale di censimento

....

N. B. — Coloro che facciano dichiarazioni scientemente errate od incomplete o si rifiutino di fornire le notizie richieste, sono passibili di un'ammenda sino a lire duemila (art. 5 del R. Decreto 28 luglio 1929 – Anno VII, n. 1451).

Visto:
Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Mussolini — Rocco — Acerbo — Bottai.

MODELLO 4 - pag. 1.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Censimento Agricolo del Regno d'Italia

AL 19 MARZO 1930 - ANNO VIII

Provincia di ....

Comune di ....

Frazione di censimento ....

Sezione di censimento N. ....

Località (denominazione della frazione, borgata, villaggio, casale, ecc.).

....

Foglio per le imprese di **noleggio di macchine agricole**

N. d'ordine del presente foglio

N. .... (1)

Indirizzo (Comune, via, contrada, piazza e numero civico della casa di abitazione) **della persona che risponde come proprietario dell'impresa di noleggio o suo rappresentante legale:**

....

....

....

(1) I fogli dovranno essere numerati progressivamente per ogni sezione di censimento.

Le notizie contenute in questo foglio non possono essere usate che per servizi di ricerca statistica; non saranno comunicate o rese pubbliche per nessuna ragione se non sommate con le altre per lo stesso Comune ed in particolare **non potranno essere utilizzate per un qualunque scopo fiscale.** Tutte le persone impiegate alla esecuzione del Censimento agricolo debbono tenere assolutamente segrete le informazioni ricavabili dalle risposte contenute in questo foglio, risposte che sono da considerare come **strettamente confidenziali.** Le eventuali violazioni di tale obbligo sono punite a tenore del Codice penale e della legge speciale. Le notizie richieste hanno per scopo di mettere in luce le condizioni delle aziende agricole e dell'agricoltura in Italia, in rapporto con il Censimento delle aziende agricole che, per iniziativa dell'Istituto Internazionale di Agricoltura di Roma, sarà fatto nello stesso tempo in tutti i paesi del mondo.

Rispondendo completamente ed esattamente a tutte le domande si compie il proprio dovere di cittadini e si contribuisce alla conoscenza delle condizioni dell'agricoltura, dando la possibilità ai poteri pubblici di prendere i provvedimenti necessari per migliorarle.

NOTIZIE GENERALI

1. - **L'impresa di noleggio alla quale si riferisce il presente foglio ha la sua sede** (Ufficio amministrativo, deposito, officina, ecc.):

in centro abitato* { 1. Costituente uno dei **nuclei principali** del Comune*.
2. Non costituente uno dei **nuclei principali** del Comune*. }

in aperta campagna*

2. - **Denominazione della Ditta** ....

....

3. - **La Ditta ha officina di riparazione?** *Si** o *No**

In caso affermativo impiega motori? *Si** o *No**.

Di quale specie? ....

Potenza in cavalli vapore (HP) ....

Numero degli operai impiegati nell'officina di riparazione alla data del censimento ....

Tipo delle macchine che formano oggetto di riparazione ....

....

....

....

....

* Sottolineare la parola o frase che fa al caso.

Segue: MODELLO 4 – pag. 2.

4. – Specie e numero delle **macchine** disponibili per il noleggio:

SPECIE DELLE MACCHINE	Numero	Tipo	Si fornisce anche il personale di manovra? — (Rispondere *Si* o *No*)
1. Apparecchi per aratura funicolare			
2. Aratri da usarsi col trattore			
3. Erpici – comuni			
3. Erpici – a dischi			
4. Estirpatori, coltivatori, scarificatori per trazione animale			
5. Estirpatori, coltivatori, scarificatori, erpici da usarsi col trattore			
6. Seminatrici			
7. Spandiconcime			
8. Mietitrici			
9. Mietitrici-legatrici			
10. Falciatrici			
11. Voltafieno e spandifieno			
12. Trebbiatrici – da frumento			
12. Trebbiatrici – da riso			
12. Trebbiatrici – da semenzine			
13. Sgranatrici da mais – a mano			
13. Sgranatrici da mais – a motore			
14. Sfogliatrici-sgranatrici da mais			
15. Svecciatori			
16. Cernitori e decuscutatori da semenzine			
17. Polverizzatori			
18. Sfibratrici			
19. Decanapulatrici			
20. Molini frangibiade			
21. Pressaforaggi – a mano			
21. Pressaforaggi – a motore			
22. Motopompe			
23. Pigiatrici			
24. Torchi			
25. Filtri da vino			
26. Macchine diverse			

Segue: MODELLO 4 – pag. 3.

5. — Specie, numero e potenza in HP dei **motori meccanici** disponibili per il noleggio:

SPECIE DEI MOTORI		Numero	Tipo	Potenza in cavalli vapore (HP)
1. Macchine a vapore	Locomobili			
	Locomotive (1)			
	Turbine a vapore			
2. Motori a gas				
3. Motori ad oli pesanti (Diesel)				
4. Motori a benzina, benzolo, petrolio, gasolina, ecc.				
5. Motori elettrici				
6. Trattori				
7. Camions				
8. Automobili				
9. Motociclette				
10. Altri motori				

(1) Macchine a vapore che possono dislocarsi coi propri mezzi da un luogo all'altro, come, per es.: locomotive stradali per trazione diretta, oppure locomotive per trazione funicolare.

Dichiaro che le risposte contenute nel presente questionario rispondono a verità.

Il Proprietario della Ditta

....

Riempito il .... Marzo 1930 – Anno VIII.

L'Ufficiale di censimento

....

N. B. — Coloro che facciano dichiarazioni scientemente errate od incomplete o si rifiutino di fornire le notizie richieste, sono passibili di un'ammenda sino a lire duemila (articolo 5 del R. Decreto 28 luglio 1929 – Anno VII, n. 1451).

Visto:
Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

MUSSOLINI — ROCCO — ACERBO — BOTTAI.

MODELLO 5 – pag. 1

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CENSIMENTO PROFESSIONALE

della popolazione agricola del Regno d'Italia al 19 Marzo 1930 - Anno VIII

Provincia di ....

Comune di ....

Frazione di censimento ....

Sezione di censimento N. ....

Località (denominazione della frazione, borgata, villaggio, casale, ecc.)

....

Foglio di famiglia o convivenza

N. ....(1) corrispondente al foglio di azienda (Mod. 1) N. ....

Indirizzo (Comune, via, contrada, piazza e numero civico della casa di abitazione) della persona che ha compilato il presente foglio:

....

....

....

(1) I fogli dovranno essere numerati progressivamente per ogni sezione di censimento.

La casa è situata:

In centro abitato *
1. Costituente uno dei nuclei principali del Comune *.
2. Non costituente uno dei nuclei principali del Comune *.

In aperta campagna *

* Sottolineare la frase che fa al caso.

Le notizie contenute in questo foglio non possono essere usate che per servizi di ricerca statistica; non saranno comunicate o rese pubbliche per nessuna ragione se non sommate con le altre per lo stesso Comune ed in particolare **non potranno essere utilizzate per un qualunque scopo fiscale.** *Tutte le persone impiegate all'esecuzione del Censimento agricolo debbono tenere assolutamente segrete le informazioni ricavabili dalle risposte contenute in questo foglio, risposte che sono da considerare come* **strettamente confidenziali.** *Le eventuali violazioni di tale obbligo sono punite a tenore del Codice penale e della legge speciale. Le notizie richieste hanno per scopo di mettere in luce le condizioni delle aziende agricole e dell'agricoltura in Italia. Rispondendo completamente ed esattamente a tutte le domande si compie il proprio dovere di cittadini e si contribuisce alla conoscenza delle condizioni delle classi agricole, dando la possibilità ai poteri pubblici di prendere i provvedimenti necessari per migliorarle.*

ISTRUZIONI E SPIEGAZIONI GENERALI

Il presente foglio dovrà essere riempito in ogni famiglia, anche se costituita da una sola persona, il cui capo sia proprietario di terreni o si dedichi a lavori agricoli in qualunque qualità e, cioè, come enfiteuta, affittuario, direttore, tecnico agrario, impiegato, colono, lavoratore a partecipanza o salariato, obbligato, avventizio, bracciante, ortolano, giardiniere, massaro, guardiano, pastore, cavalcante, mandriano, ecc. Nel foglio di famiglia dovranno, in questo caso, essere elencati tutti i membri, presenti od assenti, anche se non si trovino nelle suindicate condizioni di proprietà o di esercizio di una qualunque professione agricola. Gli assenti dalla famiglia dovranno essere elencati solo nel caso in cui si presume facciano ritorno entro l'anno 1931. Qualora gli assenti fossero occupati in un altro Comune, presso un'azienda agricola o forestale, dovranno elencarsi nel l'elenco *B* del presente foglio. Il foglio dovrà essere pure riempito dalle persone che si trovino nelle condizioni suindicate di proprietà o di esercizio di una qualsiasi professione agricola, sia che vivano isolate, sia che appartengano a famiglie il cui capo non si trovi nelle condizioni suddette; ma in questo caso il foglio dovrà essere compilato limitatamente a queste persone. Il foglio sarà anche riempito per ogni convivenza non famigliare (personale riunito nella sede delle aziende agricole o forestali, o, nei luoghi di lavoro, in locali di alloggio operaio: case, dormitori, baracche, capanne, tende, ecc., o addetto alla vigilanza del bestiame transumante e simili). In tal caso sarà considerato come capo della convivenza la persona proprietaria dell'azienda o che la gestisca o il direttore di essa. Qualora questo capo dimorasse nella convivenza con la propria famiglia dovrà compilare due fogli: uno in cui darà le notizie che riguardano la sua famiglia ed un altro in cui darà le notizie relative alla convivenza, segnando su questo il suo cognome e nome con la qualifica di capo della convivenza, omettendo le altre sue notizie personali.

Segue : Modello 5 – pag. 2.

Numero d'ordine	COGNOME	NOME	RELAZIONE di parentela o convivenza col capo della famiglia o della convivenza	SESSO M (maschio) F (femmina)	DATA DI NASCITA (Giorno, mese, anno)	PAGA IMPOSTA FONDIARIA? (Indicare con esattezza per ciascun membro della famiglia o convivenza se egli paghi imposta fondiari a titolo personale)	È proprietario di terreni esenti da imposta? (Rispondere *Sì* o *No*)	IN CASO CHE PAGHI IMPOSTA INDICARE SE		
								Ceduti in affitto		Coltivati con lavoro eseguito dal
								In tutto (Rispondere *Sì* o *No*)	In parte (Rispondere *Sì* o *No*)	In tutto (Rispondere *Sì* o *No*)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A. — Elenco dei componenti la famiglia

Si dovranno *comprendere* in questo elenco, oltre i presenti, anche i temporaneamente assenti, cioè quelli che si presume ritornino entro il 1931,

B. — Elenco degli ASSENTI dalla famiglia che alla data del Censimento si trovano

(1) **Indicare** la **categoria professionale** e la posizione nella professione secondo la denominazione locale ed **in maniera** precisa. Dunque, **non basta dire agricoltore** gato, **salariato**, avventizio, **bracciante**, pastore, **mandriano**, **guardiano**, ecc.

Nota. — Se ad annotare tutti i componenti la famiglia (o convivenza) non bastasse il presente foglio, si aggiungeranno dei fogli

Segue: Modello 5 – pag. 3.

FONDIARIA SU TERRENI, QUESTI SIANO:				PROFESSIONE PRINCIPALE (1) (Si indicherà, come professione principale, quella che la persona ritiene come la più importante perchè ne ricava la maggior parte delle sue entrate o perchè assorbe la maggior parte della sua attività) o CONDIZIONE (per chi non ha occupazione abituale o non esercita una professione)	POSIZIONE nella categoria professionale (1)	PROFESSIONE o professioni secondarie (1) (Le donne attendenti a casa e tutte le altre persone che hanno indicato come professione principale una professione non agricola, dovranno indicare in questa colonna se compiono esse stesse qualche lavoro agricolo od esercitino una attività o funzione comunque connessa all'agricoltura)	PRESENZA o ASSENZA		CITTADINANZA STRANIERA (Lo straniero indichi lo Stato di cui è cittadino)	*ANNOTAZIONI*
direttamente manuale proprietario		Coltivati esclusivamente con lavoro manuale eseguito da altre persone					Indicare se il censito è presente o temporaneamente assente	Se è temporaneamente assente indicare il Comune del Regno o lo Stato estero in cui si trova. Se assente per servizio militare, dicasi « Servizio militare »		
	In parte (Rispondere *Si* o *No*)	In tutto (Rispondere *Si* o *No*)	In parte (Rispondere *Si* o *No*)							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

(o convivenza) alla data del Censimento.

salvo quelli che dovranno inscriversi nell'elenco *B*. — Dovranno invece escludersi gli assenti che presumibilmente non facciano ritorno entro il 1931.

occupati in un altro Comune del Regno, presso aziende agricole o forestali.

o contadino od operaio o lavoratore agricolo, ma bisogna specificare: proprietario dirigente, proprietario coltivatore, affittuario, mezzadro, colono parziario, obbli

intercalari.

☞ *Segue:* MODELLO 5 – pag. 4.

1. — *a*) Vi sono persone della famiglia, incluso il capo di famiglia, che si recano abitualmente, in certe stagioni e per determinati lavori agricoli, fuori del Comune? ***Si**** o ***No****.

b) Se ***Si,*** vanno in altre regioni d'Italia? ***Si**** o ***No****.

Quali? ....

Oppure all'estero? ***Si**** o ***No****.

In quale Stato? ....

* **Sottolineare la parola che fa al caso.**

2. — Quante persone della famiglia, compreso il capo, fanno parte di sindacati, società o cooperative di carattere agricolo?

	Numero
di Sindacati	....
di Consorzi agrari	....
di Casse agricole	....
di Cooperativa di (indicarne il genere)	....
di altre Associazioni assistenziali che riguardano l'agricoltura	....
di altre Associazioni di educazione che riguardano l'agricoltura	....

Dichiaro che le risposte contenute nel presente questionario rispondono a verità.

Il Capo della famiglia o della convivenza

....

Riempito il .... *Marzo 1930 - Anno VIII.*

L'Ufficiale di censimento

....

NB. — **Coloro che facciano dichiarazioni scientemente errate od incomplete o si rifiutino di fornire le notizie richieste, sono passibili di un'ammenda sino a lire duemila (art. 5 del Regio Decreto 28 luglio 1929 - Anno VII, n. 1451).**

Visto:
Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII
MUSSOLINI — ROCCO — ACERBO — BOTTAI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 24 ottobre 1929, concernente il riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Pescara e dei Fasci dipendenti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310, pubblicato a pagina 5359 della *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1929-VIII, la parola « cinquantuno », di cui alle premesse del decreto stesso, va rettificata in « cinquantadue ».

(20)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Svizzera.

Il giorno 11 dicembre 1929-VIII, ha avuto luogo in Roma uno scambio di Note verbali tra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione di Svizzera per dare definitiva esecuzione al Protocollo concernente la circolazione degli autocarri tra la Svizzera e l'Italia, firmata a Berna il 7 agosto 1929.

Tale accordo è stato approvato con R. decreto-legge del 10 ottobre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre.

(29)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Preavviso riguardante la 26ª estrazione delle cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e con le norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 3 febbraio 1930-VIII, alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152.582.000, concesso al comune di Roma col succitato Regio decreto-legge:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 25ª estrazione (febbraio 1929) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1713 titoli corrispondenti a n. 3508 cartelle pel complessivo capitale nominale di L. 1.754.000 come da apposito piano di ammortamento.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiare è:

di n. 1398 per la serie dei titoli unitari, capitale nominale L. 699.000; di n. 290 per la serie dei titoli quintupli, capitale nominale L. 725.000; di n. 17 per la serie dei titoli ventupli, capitale nominale L. 170.000; di n. 8 per la serie dei titoli quarantupli, capitale nominale L. 160.000; totale n. 1713 titoli pel complessivo capitale nominale di L. 1.754.000.

Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in L. 2.336.713,09 pel semestre 1° aprile 1930 e di L. 2.305.009,72 pel semestre al 1° ottobre 1930 e cioè L. 4.641.722,81, la somma da pagarsi pel 1930 ammonta a L. 6.395.722,81.

Aggiungendo all'annualità del prestito, in L. 6.395.754,84, l'avanzo di L. 17,26 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1929) aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 0,65 si ha una somma disponibile di L. 6.395.772,75, e quindi un avanzo di L. 49,94, da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1931.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione dei titoli estratti.

Roma, 3 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: VITI.

(31)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 30 dicembre 1929-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Dott. Francesco Marini a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Treviso.

Cav. Francesco Gessa a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Cagliari.

Cav. Pasquale Iapoce a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Campobasso.

Dott. Mario Ferrero a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cuneo.

Cav. Eugenio Viale a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Imperia.

Cav. Lodovico Merlo a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Aosta.

Sig. Emilio Galardini a segretario del Sindacato provinciale fascista degli operai siderurgici di Alessandria.

Sig. Germano Poggio a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati dell'industria dell'abbigliamento di Alessandria.

Sig. Giuseppe Morganti a segretario del Sindacato provinciale degli impiegati tecnici ed amministrativi delle industrie chimiche di Ancona.

Sig. Vincenzo Corsi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei panettieri, dolcieri, ecc. di Ancona.

Sig. Giorgio Mazzolini a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati e tecnici dell'industria edilizia di Ancona.

Sig. Edilio De Luca a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati dell'industria metallurgica di Ancona.

Rag. Settimo Annaloro a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Catania.

Sig. Paride Michele Manes a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Cosenza.

Sig. Armando Bartolini a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Forlì.

Sig. Gino Panconesi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Lucca.

Geom. Aurelio Gellini a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Parma.

On. Arnaldo Sertoli, deputato al Parlamento, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Sondrio.

Cav. Giuseppe Cabella a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Alessandria.

Sig. Annibale Doneda a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Bergamo.

Sig. Mario Ravera a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Cremona.

Dott. Giovanni Baselico a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Pavia.

On. Davide Fossa, deputato al Parlamento, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Forlì.

Roma, addì 31 dicembre 1929 - Anno VIII

(30)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE - TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 3.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 gennaio 1930 - Anno VIII

Francia	75.18	Belgrado	33.95
Svizzera	370.75	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.191	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.711	Norvegia	5.12
Spagna	255 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.67	Svezia	5.14
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.12
Praga	56.64	Rendita 3.50 %	66.20
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Peso Argentino Oro	17.85	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.85	Consolidato 5 %	78.35
New York	19.097	Obblig Venezie 3.50 %	
Dollaro Canadese	18.86	I serie	72.70
Oro	368.48	II serie	72.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di titoli.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

Il Demanio dello Stato in persona di S E. il Ministro per le finanze elettivamente domiciliato presso la Regia avvocatura erariale generale, quale erede beneficiato di Martinoli Maria Antonietta, deceduta in Roma il 15 maggio 1925 senza lasciare eredi legittimi, con atti notificati rispettivamente dagli ufficiali giudiziari Narducci Francesco e Totti Andrea addetti al Tribunale di Roma, il 7 maggio ed il 20 giugno 1929 ha diffidato:

1º il sig. Aloisi Luigi di Romolo, domiciliato in Roma, via Gioacchino Belli, n. 36;

2º l'Istituto italiano di credito marittimo, in persona di S. E. l'on. senatore Vittorio Rolandi Ricci, presidente del Consiglio d'amministrazione, e del comm. Alessandro Carettoni, amministratore delegato, nella sede in Roma, corso Umberto I, n. 173;

3º l'avv. Elio Saraiva di Alessandro, degente nel manicomio provinciale di Santa Maria della Pietà di Roma, a restituire entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la ricevuta mod. 25-A n. 4654 d'ordine e n. 10624 di posizione, rilasciata in data 6 maggio 1926 dalla Direzione generale del Debito pubblico al nome del predetto Aloisi Luigi pel deposito effettuato dall'avv. Elio Saraiva del certificato consolidato 5 %, n. 391334 della rendita annua di L. 5985 intestato a Martinoli Maria Antonietta fu Virgilio, minore sotto la tutela di Martinoli Flaminio fu Giuseppe, ricevuta che attualmente è detenuta dall'Istituto italiano di credito marittimo predetto.

In applicazione analogica dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni la predetta ricevuta mod. 25-A, n. 4654 d'ordine e n. 10624 di posizione, sarà ritenuta di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico provvederà alla consegna delle cartelle al portatore, provenienti dall'operazione di tramutamento del certificato di rendita nominativo su ricordato, al Demanio dello Stato senza ritiro della ricevuta stessa.

Roma, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 91.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 13 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Torino – Intestazione: Banca cooperativa di piccolo credito in Torino - Titoli del Debito pubblico: Buono Tesoro quinquennale stampigliato 13ª emissione, al portatore 2 — Rendita: L. 35, consolidato 3.50 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 – Data: 1º ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria di Treviso, per conto del comune di Prato Carnico (Udine) — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni delle Venezie 7 — Rendita: 3.50 % – Capitale: L. 9300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 13 luglio 1928 – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Bardi Ernesto fu Pasquale, domic. a S. Pietro Vernotico.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 dicembre 1929 Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6983)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione — 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	129598	840	*Savelli* Giuseppe di Emilio, dom. a Napoli.	*Giannuzzi-Savelli* Giuseppe di Emilio, domic. a Napoli.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	29992 29993 31802 31803	45 — 1,875 — 75 — 75 —	*Rachetti* Felice, Luigia, Giuseppe, Annita, *Paolo* e Fernanda fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe, vedova di *Rachetti* Paolo, domic. in Altare (Savona).	*Racchetti* Felice, Luigia, Giuseppe, Annita, *Angelo-Paolo* e Fernanda fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe, vedova di *Racchetti* Paolo, dom. in Altare (Savona).
Cons. 5 % » » »	154431 190523 312562 174166	195 — 240 — 105 — 915 —	*Rachetti Giuseppe* / *Rachetti* Giuseppe-Umberto / *Rachetti* Umberto-Giuseppe — fu Paolo minore sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe vedova *Rachetti*, dom. in Savona (Genova).	*Racchetti Giuseppe-Umberto-Filippo* fu Paolo minore sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe ved. *Racchetti*, domic. come contro.
»	176208	725 —	Racchetti *Giuseppe* e *Paolo* fu Paolo, minori ecc. come la precedente.	Racchetti *Giuseppe-Umberto-Filippo* e *Angelo Paolo* fu Paolo, minori ecc. come la precedente.
Obbligazioni ferroviarie romane	51	195 —	Bollano *Marcella* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Arnitano Luigia fu Domenico, ved. di Bollano Giuseppe, domic a Cuneo; con usufrutto vitalizio ad Armitano Luigia fu Domenico di cui sopra.	Bollano *Cristina-Marcella* fu Giuseppe, minore ecc. come contro e con usuf vital. come contro.
Cons. 5 %	402962	285 —	Bosonin Maria-Maddalena fu *Agostino*, nubile, domic. a Donnaz (Torino).	Bosonin Maria-Maddalena fu *Giovanni-Agostino*, nubile, domic. a Donnaz (Torino).
P. N. 5 %	26145	[illegible] —	Betto-Schininà *Teresina* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Scicli (Siracusa).	Betto-Schininà *Maria-Teresa* di Luigi, minore ecc come contro
3.50 % »	792274 794211	518 — 350 —	Bertasso *Pasqualino* di Luigi, domic. a Torino, con usuf. a Praga Benilde fu Giovanni, ved di Praglio Giuseppe domic a Torino.	Bertasso *Fulvio-Pasquale* di Luigi, minore ecc. come contro e con usuf. come contrò.
» »	215415 140853	210 192.50	Chiaperotti Natalina fu Ferdinando, moglie di Isabello *Giocondo* domic. in Almese (Torino).	Chiaperotti Natalina fu Ferdinando moglie di *Isabello Antonio-Giocondo*, domic. come contro.
»	370507	122.50	Malavasi *Lina* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, domiciliata a Modena.	Malavasi *Carolina* di Angelo minore ecc. come contro.
»	653107	525	*Petrone* Giuseppina, Vincenzina e Michelino fu *Giuseppe* minori sotto la pp. della madre D'Elia *Maria* fu Francesco, *ved. di Petrone Giuseppe*, domt. a Briensa (Potenza)	*D'Elia* Giuseppina, Vincenzina e Michelino, minori sotto la *tutela legale* della madre D'Elia *Angela-Maria* fu Francesco, domt. a Briensa (Potenza).

DEBITO	NUMERO l'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	522269	119 —	*Giovannini* Mattia di Carlo, domic. a Canischio (Torino).	*Giovannini* Mattia di Carlo, domt. come contro.
Cons. 5 %	138627	140 —	Parodi Gustavo di *Antonio* minore sotto la p. p. del padre domt. a Bordighera (Porto Maurizio).	Parodi Gustavo di *Pietro*, minore ecc. come contro.
»	302195	335 —	Colucci Arcangelo e *Renato* fu Silvio, minori sotto la p p. della madre Spadaro *Elisa* di Arcangelo, ved. Colucci, domt. in Taranto (Lecce).	Colucci Arcangelo e *Diego-Renato-Giovanni-Maria* fu Silvio, minori sotto la p. p. della madre Spadaro *Luisa* ecc. come contro.
Buono quinquennale del Tesoro 1920-1921	2619	Cap. 12,200 —	Vicentini Buonaventura e *Concetta* di Quirino minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Maria Cristina Guazzotti Barnabè fu Paolo, moglie di Vicentini Quirino.	Vicentini Buonaventura e *Maria-Concetta* di Quirino, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	298205	150 —	Squassina *Antonio* di *Arrigo*, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Brescia.	Squassina *Antonio-Francesco o semplicemente Antonio* di *Giovanni-Arrigo o Arrigo*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6908)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.